

XIII

TORNATA DEL 19 MARZO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — Comunicazione di una lettera del Ministro dell'interno — Congedo — Omaggi — Interpellanza del Senatore Pareto — Risposta del Ministro dei lavori pubblici — Replica del Senatore Pareto — Discussione del progetto di legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia — Accettazione condizionata del Ministro di grazia e giustizia delle modificazioni fatte al progetto dall'ufficio centrale — Discorsi del Senatore Martinengo contro il progetto, e del Senatore Vacca in favore — Osservazione del Senatore Amari — Risposta del Senatore Vigliani, Relatore — Considerazioni ed istanze del Senatore Gioia — Spiegazioni del Ministro di grazia e giustizia in risposta ai Senatori Martinengo e Gioia — Osservazioni del Senatore Chiesi — Schiarimenti richiesti dal Senatore Di S. Martino, forniti dal Ministro di grazia e giustizia — Considerazioni del Senatore Giulini — Nuove osservazioni del Senatore Gioia, a cui rispondono il Ministro di grazia e giustizia ed il Senatore Vigliani — Parole dei Senatori Martinengo, Lauzi e Farina — Chiusura della discussione generale.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia; più tardi intervengono il Presidente del Consiglio ed il Ministro delle finanze.

Il Senatore **Segretario Arnulfo** legge il processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Il Senatore **Segretario Cibrario** dà lettura della seguente lettera del Ministro dell'interno.

« Essendo stati pubblicati per cura del Dicastero delle finanze di Napoli due volumi contenenti l'uno la collezione dei bilanci del 1859 di quelle province, e l'altro una relazione circostanziata e comparativa della gestione, il prefato Ministero ha spedito altrettanti esemplari a questo Ministero pregando affinché siano distribuiti a tutti i Ministri, non che alle Camere legislative.

« Il sottoscritto adempiendo all'incarico avuto, si dà ora premura di trasmettere colla presente N. 10 copie del primo volume e N. 25 del secondo, e ciò per uso dei suoi uffici. »

Legge quindi una lettera del Senatore **Cambray-Digny**, il quale per motivi di pubblico servizio chiede un congedo di un mese che gli è dal Senato accordato.

**Presidente.** Il signor **Fabio Papazzoni** fa omaggio al Senato di alcune copie de' suoi studi amministrativi sulla nuova legge comunale e provinciale in relazione a quella del 30 ottobre 1859.

Il signor **Gaetano Ghivizzani** fa pure omaggio di una poesia a **Vittorio Emanuele Re d'Italia.**

INTERPELLANZA DEL SENATORE PARETO.

**Presidente.** La parola è accordata al Senatore **Pareto** per un'interpellanza che intende dirigere al Ministro dei lavori pubblici.

**Senatore Pareto.** Spero che il Senato non vorrà credere che nell'interpellanza la quale io sto per fare, sia l'interesse locale e municipale che mi vi spinge, ma bensì l'interesse generale di tutto il paese, giacchè, quando avrò accennato l'oggetto della mia interpellanza, vedrà che questa non riguarda l'interesse solo di una parte dello Stato, ma di tutta Italia.

Io voglio chiedere al signor Ministro dei lavori pubblici in che stato trovasi l'importantissima questione del traforo delle Alpi verso la valle del Reno, la questione di quella strada ferrata, la quale deve mettere in comunicazione la valle Po e il Mediterraneo colla valle del Reno, il Lago di Costanza e la Germania.

Vede il Senato, che per questa via, la quale ci apre la più facile comunicazione e la più breve col centro della Germania, il commercio tutto d'Italia può grandemente migliorare; anzi credo, che non vi sia punto d'Italia il quale non venga a profittarne grandemente; e questo è ciò che mi muove a chiedere al signor Mi-

nistro a che punto sono gli studi che furono ordinati l'anno scorso, per vedere quale sarebbe il passo delle Alpi che si dovrebbe preferire.

È noto che nacque il dubbio se fosse il Lukmanier o lo Splügen che dovesse preferirsi, giacchè, quanto al Gottardo, tranne pochissimi, tutti lo eliminarono; perchè invece di condurci verso il punto nostro obiettivo, quello dove possiamo fare concorrenza a tutti gli altri, ci portava là dove avremmo trovata la Francia che ci avrebbe contrastato, e su cui noi non avremmo potuto primeggiare.

Il Ministero ordinò una Commissione che studiasse i passi tutti delle Alpi, e ci fece sperare allora, che dessa avrebbe fra breve fatta una relazione per cui le Camere sarebbero state messe in grado di poter deliberare a quale di quelle strade si devono accordare i sussidi che il Parlamento aveva già altre volte destinati ad incoraggiare sì importante impresa.

Passarono già molti mesi e finora il pubblico non seppe ancor nulla del risultato di quegli studi.

Io vorrei sapere dal signor Ministro in che stadio trovasi l'esame di sì grande questione, e vorrei sollecitarlo soprattutto a che questa Commissione facesse immediatamente una relazione e si addivenisse ad un progetto definitivo; perchè se tardiamo di più, rischiamo di non poterne far nulla, e la ragione si è, che fino al mese di maggio sono vigenti certe concessioni accordate dai singoli cantoni ad una compagnia per il passo del Lukmanier e dello Splügen. Passata quest'epoca non dipendono più le concessioni dai cantoni, ma dal Consiglio federale, il quale è composto di elementi che hanno interesse piuttosto a che non si faccia la strada a quello che si faccia. Urge per questo che presto si possa fare questa strada, ed è per ciò che io vengo a chiedere al Ministro in quale stato siano gli studi, e a sollecitarlo vivamente; perchè desidererei che al mese d'aprile fosse presentato un qualche progetto affine di assicurare la costruzione di quella strada che importa di fare al più presto, e non ci esponiamo al rischio che interessi particolari preponderanti nel Consiglio federale ci impediscano o interdicano per sempre il modo di aprire una strada al commercio di tutta Italia per colà dove è il punto nostro obiettivo, dove questo nostro commercio può primeggiare su quello delle altre nazioni, mentre invece altrove sarebbe sottomesso alle medesime.

Io credo che sia interessante una risposta a questo riguardo; e sia poi anche necessario il sollecitare la Commissione di ciò incaricata, perchè se tardiamo a fissare il punto di passaggio e a cominciare la costruzione della strada, rischiamo di non avere più nulla.

Osservo che questa strada interessa non solo sotto il rapporto commerciale, ma moltissimo anche sotto il rapporto politico, perchè colle nostre relazioni favorevoli colla Prussia la strada del Lucmagno o dello Splügen è quella che servirebbe di comunicazione con questa grande potenza; e il porto di Genova diventerebbe il

porto del commercio di tutto lo Zollverein e della Prussia. Queste considerazioni sono tali, che spero faranno sì, che la mia interpellanza non possa essere tacciata di municipale. Ma poichè siamo in corso d'interpellanza ed abbiamo parlato di Alpi, il Senato mi permetterà di parlare anche un po' di Appennino, e di domandare, giacchè si tratta anche di strada ferrata, che cosa succeda della ferrovia delle due riviere.

La strada del litorale fu accordata per mezzo di una legge del 27 ottobre; passarono già i termini per cui si dovrebbe già vedere qualche cosa di cominciato: uno adesso, a parer mio, da quello che ho sentito non è stato fatto ancora nulla. Di più vi è qualche cosa che in questi ultimi giorni ha turbato, direi anche ben grandemente, le popolazioni interessate a questa strada medesima. Si è detto, forse con nessun fondamento, che i concessionari volevano cederla ad altri facendo anche un vistosissimo lucro; queste voci naturalmente hanno allarmato le popolazioni, le quali temendo di veder passare la concessione da una società su cui il Governo ha azione, ad altra su cui non può avere tanta influenza, paventano che questo possa cagionare dei ritardi; ed i ritardi sono sfavorevoli, perchè qualche volta si complicano le cose, e quello che si può avere quando si è cominciato a lavorare non si ha poi la fiducia che possa compiersi se si tarda a mettervi mano.

Le mie interpellanze dunque sono sopra la strada del Lucmagno e sopra la strada del litorale. Il Ministro, spero, mi saprà dire per quali ragioni si sia ritardato a principiar le operazioni; saprà poi, spero, allontanare questo timore che è invalso nelle popolazioni liguri, che si voglia cioè cedere, e dirò anche con grandissimo lucro, la concessione attuale.

Speriamo che non succederà nulla di questo, giacchè avrebbe un certo carattere di aggrottaggio, il quale dobbiamo sperare che non avrà luogo nel nostro paese. Abbiamo avuto sì tristi esempi in un paese vicino per credere che la moralità nostra, messa in sull'avviso, non permetterà che accada presso di noi alcuna cosa la quale possa far temere anco da lontano che si avverino fatti, i quali hanno tanto scossa la pubblica coscienza presso i nostri vicini.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** L'onorevole marchese Pareto non aveva bisogno di scusarsi del dubbio che vi potesse essere qualche cosa di municipale nelle sue interpellanze; giacchè tutto il suo passato ed i sentimenti che egli ha sempre professato allontanano qualunque sospetto a questo riguardo; ma indipendentemente da ciò non ci era bisogno, anche perchè i due argomenti sui quali aveva chiamata l'attenzione del Senato non interessano solo Genova, nè una provincia, ma interessano tutta quasi l'Italia.

Comincerò dal rispondere a quella che riguarda il traforo delle Alpi, e sono ben lieto di poter dire che il Governo non ha punto trasandato l'interesse che i Governi antecedenti hanno portato a questa grande opera. Se non che, mutatesi, nello scorso anno, così felice-

mente le condizioni del regno e allargati i confini, era naturalissimo che venissero in campo delle linee alle quali l'antico regno subalpino non poteva pensare. Quando possedeva una sola delle sponde del Lago Maggiore, era naturale che il Governo piemontese, se voleva varcar le Alpi, non avesse altro che i passi del Cenisio, del Sempione, del Gottardo, del Lucmagno, del S. Bernardino. Venuta anche la Lombardia a far parte del nuovo regno, era naturale che si allargasse il campo, e che il pensiero dovesse portarsi ad altri passi, che fanno più particolarmente capo al Lago di Como, quali sono lo Spluga e i passi delle Alpi Giulie, ossia per le valli del Siro e della Bregaglia.

Il Ministro che allora reggeva il portafoglio dei lavori pubblici nominò una Commissione, e di questa Commissione io fui felice di far parte, perchè questa circostanza agevolò grandemente l'incarico che ho oggi di rispondere all'onorevole interpellante. Questa Commissione fu divisa in tre sotto-Commissioni, di cui una doveva occuparsi delle questioni economiche e le altre due dovevano occuparsi, l'una dei passi che fanno capo al Lago Maggiore e l'altra dei passi che fanno capo al Lago di Como. La prima di queste Commissioni, cioè quella che doveva occuparsi dei passi facienti capo al Lago Maggiore, aveva naturalmente una parte molto più facile, perchè si trattava di studiare dei passi che avevano formato argomento di tanti studi degni di quest'opera giacchè se ne parlò per la prima volta, mercè la gloriosa iniziativa presa da S. M. il Re Carlo Alberto, se non erro fin dal 1842. In allora fu scritta una bellissima memoria dell'ingegnere Carbonazzi, e poi tanto in Piemonte quanto in Svizzera, moltissimi ingegneri hanno fatto degli studi, moltissimi hanno illustrato questa quistione, la quale poteva ritenersi oramai molto avanzata, quando la Commissione si adunò.

Ben diversa è la faccenda per i passi facienti capo al Lago di Como. Era naturale che il Governo austriaco, il quale imperava allora in Lombardia, dopo aver fatto con grande spesa la strada da Trieste a Vienna, la quale alla Nubresina si allaccia alla strada di Mestro per Casarsa, e che fa capo poi a Vienna; dopo avere cominciato la strada da Innspruk a Verona, era naturalissimo che non volesse fare una terza strada attraverso alle Alpi verso la Germania Occidentale, la quale sarebbe stata a beneficio di Genova, laddove gli premeva di favorire il commercio di Trieste e di Venezia.

La seconda Commissione ebbe quindi un incarico molto più difficile, giacchè essa dovette fare assolutamente dei progetti di massima e progetti particolarizzati, per metter le strade di quelle parti nella condizione stessa in cui già erano state poste, mercè gli studi del Governo Piemontese, le strade che fanno capo al Lago Maggiore. Questa sotto-Commissione, è certo, ha lavorato con grandissima alacrità, ed io stesso che ebbi a recarmi nell'agosto ultimo a percorrere tutti i passi delle Alpi, sui quali eransi fatti dei progetti, ho vedute tutte le valli dello Spluga percorso da ingegneri che si oc-

cupavano di questi studi con indefessa applicazione, contrariati però nei loro lavori anche dalla stagione, la quale per l'appunto nell'anno passato fu cattivissima, perchè sullo Spluga ci è stata una bufera, di cui non si ricorda l'eguale dal 1834 in poi; onde si è risentita nei suoi lavori di questa difficoltà.

Tutto questo io dico per giustificare il ritardo, e perchè non vorrei che questi componenti la sotto-Commissione, che hanno lavorato con tanta alacrità, fossero rimproverati di un ritardo, che non dipende da loro.

Fatto sta che la sotto-Commissione ha rimesso il suo rapporto in questa settimana, e credo che si stia copiando e che la Commissione generale potrà riunirsi nei primi giorni della settimana ventura. Allora io credo che potrà essere condotto con molta alacrità lo studio dei progetti dell'una e dell'altra sotto-Commissione tecnica. Perchè quella creazione di Commissione fosse cosa seria e sortisse l'esito che se ne sperava, era naturale che il Governo aspettasse, che i due passi che sono più particolarmente in presenza l'uno dell'altro, fossero stati amandue egualmente studiati.

Non era possibile fare un confronto se era studiato più il passo del Lucmagno o del Gottardo, di quello che lo fosse il passo dello Spluga.

Non vi è dubbio, per altro, esservi una circostanza di fatto cui accennava l'onorevole Senatore Pareto, la quale deve tenere in una certa ansietà tutti gli interessati più specialmente, anche per ragioni locali, a questa grande opera; tutti quelli insomma che ne fanno argomento di maggior sollecitudine, di quello che non lo facciano gli altri, i quali avendo interessi generali, lo desiderano con minor ardore dei primi. E questo è quello che io accennava, cioè che vi è una convenzione la quale spira al primo di maggio prossimo.

Ed invero, per quanto sia fatta difficoltà ad ottenere una proroga per questa concessione, sono poco disposto a credere a questa ripugnanza del Consiglio federale; giacchè non dubito che il Consiglio federale, qualunque essere possano le opinioni individuali degli onorevoli uomini che lo compongono, dovrà vedere quanto grave responsabilità assumerebbe se venisse con un suo voto ad impedire un'opera, la quale non è d'interesse svizzero, nè italiano, è d'interesse europeo; giacchè la Svizzera non servirebbe che al transito, ma le vere provenienze sarebbero quelle della Germania ed in gran parte dell'Europa occidentale.

Non ostante credo che vada preso molto in considerazione questo timore; credo che convenga affrettare la presentazione di un progetto di legge al Parlamento sopra questo gravissimo argomento, e tale è l'intenzione del Governo.

Nel tempo istesso, per altro, non sono da trascurare quelle pratiche che il Governo ha già iniziate e che ha speranza di veder riuscire a buon compimento; perchè nel caso maggiori studi si richiedessero ancora, potessero questi essere fatti senza pregiudizio di tale concessione, della quale abbiamo speranza di ottenere una

proroga; e ciò tanto più in quanto che non tutti dividono l'opinione manifestata dall'onorevole Senatore Pareto, ed intorno alla quale io mi astengo completamente dal pronunziarmi, giacchè in questa non posso esprimere un'opinione individuale relativamente alla sconvenienza del passo del Gottardo. Il passo del Gottardo ha, in Svizzera, moltissimi patrocinatori, come ha detto l'onorevole Senatore Pareto, ed è naturale, che questi patrocinatori influiscano in un senso contrario agli altri passi.

È altresì vero che il passo del Gottardo è stato finora il meno studiato di quanti passi sono stati proposti; ne fu parlato molto dal punto di vista economico.

Particolarmente l'illustro economista Carlo Cattaneo ne ha fatto argomento di molti e dotti lavori; ma dal punto di vista tecnico, tranne le memorie dell'ingegnere Luchini, progetti particolarizzati come quelli pel Lucmagno e per lo Spluga, non vi sono pel Gottardo.

Ora si asserisce dai partigiani del Gottardo che non solamente per questa si possa andare verso Lucerna e Basilea, ma che si possa anche andare verso il Lago di Costanza colla stessa facilità che per la strada del Lucmagno e dello Spluga. Io ripeto, non mi pronunzio sopra questa opinione; dico per altro che perchè questa possa essere sostenuta efficacemente da quelli che la professano, e perchè possa essere giudicata con piena cognizione di causa, occorrono degli studi.

Questo è un argomento che mi fa sperare che in qualunque ipotesi noi non avremo certamente motivo di non confidare nella giustizia, nella saviezza e nella deferenza del Consiglio federale svizzero per la continuazione di una proroga.

Comunque sia, chi ha tempo non aspetti tempo, e certissimamente assicuro l'onorevole Senatore Pareto ed il Senato che dal canto del Governo non si è ommessa nessuna cura, e che giornalmente presso l'onorevole suo presidente che è membro del Senato ed è una delle sue illustrazioni, io faccio delle premure, e che dal canto suo il signor Senatore Paleocapa se ne occupa colla maggior possibile alacrità.

Venendo poi alla strada ligure, della quale l'onorevole Senatore Pareto ha pure intrattenuto il Senato, molto più facile mi è la risposta, che sarà brevissima.

La strada ferrata ligure fu effettivamente concessa ad una società con una legge del 27 ottobre 1860. Ma in questa legge vi è assegnato un termine di un mese alla scelta, per parte del Governo, di altri concessionari che avessero offerto migliori condizioni.

Quest'eventualità prevista dalla legge si verificò, e la società del Credito Mobiliare di Torino, assistita da altri distinti capitalisti, fece infatti un'offerta che fu dal Governo preferita, e nel 27 di novembre, credo, fu stipulato il contratto, un mese dopo la promulgazione della legge.

Se l'onorevole Senatore Pareto ha la bontà di consultarla vi troverà fra gli obblighi assunti da questa società quello di presentare dentro quattro mesi gli studi di una

sezione la più facile, cioè di quella da Massa alla Spezia, o a Sarzana, non ben mi ricordo.

Questi studi sono stati presentati non solamente allo spirare dei quattro mesi, ma dopo tre; giacchè da vari giorni, anzi credo da due settimane, si trovano nelle mani dell'ispettore governativo incaricato di riferire sopra essi al Consiglio superiore dei lavori pubblici. Perciò, credo che fra pochi giorni potrà il Governo pronunziarsi sopra tali studi, che sono stati ritardati in questa rivoluzione dalle premure dei municipii di Massa e Carrara; o queste difficoltà saranno rimosse per dare una soddisfazione a quelle popolazioni che hanno un'industria così importante come quella dell'escavazione del marmo.

Era ben naturale che fosse esaminato maturamente lo andamento della strada. Si sta esaminando e fra pochi giorni devono essere presentate le relazioni del commissario governativo.

Dirò di più, che il Governo ha di già dato l'incarico all'ispettore di fare gli studi della traversata di Genova, la quale interessa moltissimo anche l'ultimazione degli studi da Genova a Camogli per determinare il punto in cui il Bisagno deve essere traversato dalla strada ferrata.

Non mi tratterò sopra le voci alle quali l'onorevole Senatore Pareto ha accennato, se non che per assicurarle che queste voci non hanno nessun fondamento; e per farlo certo che il Governo non ha nessuna intenzione di mutare le condizioni del contratto già stipulato colla società che attualmente sta preparando l'esecuzione dell'opera, gli dirò che sono state fatte e vero delle premure non dalla società, ma da intraprenditori, da capitalisti inglesi per mutare l'attuale sistema di acollo in un sistema di concessione. Ma il Governo non avendo trovato nessuna convenienza in questo cambiamento e non avendo nessun motivo di dolersi dell'attuale impresa concessionaria di questi lavori, non ha creduto di dover dar seguito a queste trattative.

Non si preclude certamente la via ad aprirne delle nuove che potessero migliorare la condizione dell'impresa, ma posso assicurare il Senato che prima ed essenziale condizione *sine qua non* sarebbe quella che i termini assegnati all'ultimazione della linea non fossero allungati, perchè noi crediamo che quella linea sia nell'interesse di tutta l'Italia.

Senatore Pareto. Io ringrazio il Signor Ministro delle diverse spiegazioni che egli ci ha favorito: lo però mi permetterò di dubitare un pochino delle speranze che egli nutre circa la condiscendenza del Consiglio federale, ed è per questo che io insisterò sempre più perchè si faccia presto; e si preferisca la strada di cui ho parlato a quelle che si vorrebbero mettere avanti, e di cui, a confessione stessa del Signor Ministro, è ignoto il risultato. Io dico che desidero molto che si richieda qualche cosa pel Lucmagno o per lo Spluga, e che presto si lasci da parte il Gottardo, giacchè economicamente io non so capacitarmi che in ciò vi possa essere utile per noi, e tecnicamente poi non so pure farvi capace come sia possibile di fare ivi facilmente una strada. Per chi co-

nosce un poco quelle località sa che passando il Gottardo si incontra giusto per l'appunto in quel massiccio più considerevole delle Alpi, da cui si diramano, per così dire, molti sistemi idrografici che dominano in Europa. Il massiccio del Gottardo è quello in cui un po' più in là, un po' più in qua nascono tutti i fiumi principali d'Europa, e in generale là dove sono questi nodi idrografici le difficoltà sono più gravi, perchè i monti sogliono essere più grossi e perchè negli stessi luoghi essi arrivano talvolta ad altezze maggiori. Quando si dovrà passare il Gottardo noi avremo a vincere prima il Gottardo stesso, poi la catena del Ponte del Diavolo, che con uno sbalzo immenso salta dal piano di Orsera al piano del Lago dei Quattro Cantoni. Io ho sentito dire da tutti i periti dell'arte che è impossibile, impossibilissimo il tracciare una strada ferrata in quel luogo. Se dunque noi stiamo ad attendere questa strada che io chiamerò del Gottardo, la quale ci pongono avanti coloro che vogliono che vada a monte il passo verso il Reno, io credo che noi rischiamo moltissimo di non aver nè Gottardo, nè Lucmagno, nè Spluga.

Io insisterò adunque su di ciò che bisogna far presto e non lasciarsi, per così dire, adescare dalle promesse che ci vengono fatte da quei signori che hanno interesse che non si comunichi coll'Italia. La maggior parte degli influenti del Cantoni occidentali sono interessati nelle strade occidentali, le quali fraggono il loro alimento dalle strade di Francia. Se si venisse a fare la strada del Lucmagno o dello Spluga, una parte di quello loro strade rimarrebbe deserta ed un maggior profitto si verificherebbe dalla parte orientale.

Io so quanto sia il disinteresse degli uomini pubblici ma talvolta l'interesse particolare bilancia anche non poco l'interesse pubblico, ed io vorrei assicurarmi contro questo pericolo; ed è perciò che io insisterò presso il Ministero perchè sia precelto e presto il Lucmagno.

Quanto alla questione della Riviera, io sono pago delle spiegazioni datemi dal signor Ministro, e son sicuro, e ne prendo atto, che egli vorrà mantenere il contratto tal quale è, cioè che vorrà fare in modo che dentro a sei anni noi abbiamo quella comunicazione, che metta facilmente in relazione per mezzo delle riviere la valle del Po colla Toscana e col resto d'Italia, via vitale, via utilissima e per la parte strategica e per la parte commerciale e per la parte politica, e che è di interesse sommo di tutta Italia di presto vedere attuata.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'ABOLIZIONE DEI VINCOLI FEUDALI  
IN LOMBARDIA.

(V. Atti del Senato N. 2.)

**Presidente.** Le interpellanze avendo avuto luogo e non dando luogo a nessuna domanda di voto si passerà all'ordine del giorno, il quale reca la discussione del progetto di legge sull'abolizione dei vincoli feudali in

Lombardia. Io domanderò anzitutto al signor Guardasigilli se egli adotta le modificazioni proposte dall'ufficio centrale.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Le accetto, riservandomi alcune osservazioni sull'articolo 1 e sull'ultimo.

**Presidente.** Leggerò in conseguenza il testo del progetto di legge colle modificazioni apportatevi dall'ufficio centrale.

**Art. 1.** Sono aboliti dal giorno della pubblicazione di questa legge tutti i vincoli feudali sopra beni di qualunque natura, compresi quelli derivanti da donazioni di principi nelle province lombarde.

**Art. 2.** La piena proprietà dei due terzi dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà negli attuali investiti dei feudi od aventi diritto all'investitura, e la proprietà dell'altro terzo sarà riservata al primo o ai primi chiamati nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge.

L'usufrutto però della totalità di essi beni continuerà ad appartenere agli attuali investiti od aventi diritto all'investitura durante la loro vita.

**Art. 3.** La divisione dei beni potrà esser promossa tanto dagli attuali investiti quanto dai primi chiamati.

**Art. 4.** Non essendovi al giorno della pubblicazione della presente legge alcuna successibile al feudo, nè nato, nè concepito, la porzione riservata ai primi chiamati si devolverà alle finanze dello Stato.

Però le finanze più non potranno dopo la pubblicazione di questa legge promuovere contro i possessori dei beni feudali alcuna istanza di caducità in virtù delle leggi e degli usi feudali.

**Art. 5.** Le prestazioni in danaro od in natura, che giusta i titoli d'investitura fossero dovute dai beni feudali o dai possessori dei feudi, potranno essere dai debitori affrancate.

Dopo un anno dalla pubblicazione della presente legge coloro i quali hanno diritto a tali prestazioni potranno obbligare i loro debitori a riscattarle.

Se si tratterà di prestazioni annue si osserveranno pel riscatto le norme segnate dagli articoli 1, 2 e 3 della notificazione della Prefettura Lombarda di Finanze dell'8 dicembre 1857; ove la prestazione sia dovuta allo Stato si osserverà altresì la disposizione dell'art. 6 della stessa notificazione.

Se si tratterà di prestazioni da soddisfarsi a modo di laudemio, il riscatto avrà luogo pagando la metà del laudemio medesimo.

**Art. 6.** Colla presente legge non s'intenderà pregiudicato a verun diritto legalmente acquistato da terzi sopra beni o prestazioni feudali prima della medesima.

Parimente non s'intenderanno colpite dalla presente legge le istituzioni enfiteutiche ed altre simili che, sebbene si trovino impropriamente denominate feudali, non hanno tuttavia gli essenziali caratteri dei feudi.

Leggerò ora il testo della notificazione.

*Notificazione dell'I. R. Prefettura Lombarda delle Fi-*

nanze dell'8 dicembre 1857 in punto all'affrancazione delle annualità perpetue in denaro od in generi, dovute al Demanio od alla Cassa di ammortizzazione.

In esecuzione dell'ossequiato dispaccio 25 ottobre 1857 N. 34890-432 dell'Eccelso I. R. Ministero delle finanze, si portano a pubblica notizia le seguenti facilitazioni e discipline concesse dalle veneratissime Sovrane Risoluzioni 11 settembre 1847 e 26 novembre 1852, in punto all'affrancazione delle annualità perpetue in denaro o in generi dovute al Demanio od alla Cassa di ammortizzazione.

1. Le annualità perpetue verso il Demanio o la Cassa di ammortizzazione di L. 20, sono affrancabili dai debitori collo sborso di un capitale calcolato in ragione di L. 100 per ogni L. 7 dell'annua prestazione. Le annualità dalle L. 20 alle L. 50 inclusivamente possono affrancarsi mediante il pagamento di un capitale calcolato in ragione di L. 100 per ogni L. 6, 50 dell'annua prestazione.

2. Per le annualità in generi, il capitale di affrancazione sarà determinato in ragione di L. 100 per ogni L. 8 a riguardo delle prestazioni di un importo annuo di L. 20 o meno, e di L. 100 per ogni L. 7, 50 per quelle dalle L. 20 alle L. 50 inclusive.

3. Le prestazioni tanto in generi che in danaro le quali eccedono l'annuo importo di L. 50 possono affrancarsi in ragione di L. 100 di capitale per ogni L. 6 di annualità.

4. Riguardo ai livelli di natura strettamente enfiteutica, oltre al capitale ragguagliato colle norme precennate, dovrà pagarsi a titolo di laudemio, una somma fissata in una quindicesima parte del capitale di affrancazione, purchè si tratti di una realtà di poca importanza; in caso diverso l'Amministrazione creditrice si riserva di ripetere a titolo di laudemio la corrispondenza degli importi stabiliti dalle massime vigenti.

5. Le suavvertite facilitazioni si estendono anche ai capitali non ripetibili, ossia canoni censuarii dovuti al Demanio od alla Cassa di ammortizzazione, eccettuati i casi nei quali i canoni censuarii siano stati originariamente stabiliti sulla base di un interesse maggiore di quello contemplato dalle presenti disposizioni di favore, nei quali casi il capitale di favore verrà regolato dalla misura degli interessi determinata nel documento di istituzione.

6. Coloro che promettessero ed eseguissero il pagamento dell'intero prezzo di affrancazione in una sola volta immediatamente od al più tardi entro quattro settimane dalla avuta partecipazione della superiore approvazione del contratto di redenzione, ottengono un ribasso di favore del dieci per cento sulla somma da sborsarsi.

7. Tutti i contratti di affrancazione di annualità perpetue dovute al Demanio od alla Cassa di ammortizzazione che verranno colle suesprese norme stipulati

colla I. R. Amministrazione, godono la esenzione concessa dalla rubrica 42 102 lettera i, della legge 9 febbraio 1850 (\*) sul bollo e sulle imposte di immediata esazione. Tale esenzione però non si applica a quei contratti che importano cessione a terze persone dei diritti dell'I. R. Erario, e che non contengono quindi l'affrancazione dell'onere.

8. Si accorda il termine di un anno dalla data della presente per l'insinuazione delle domande di affrancazione.

Le domande si presenteranno alla I. R. Intendenza delle finanze della provincia in cui è situato lo stabile obnoxio, e compiuta la relativa trattazione d'ufficio verranno esse domande decise dalla I. R. Prefettura delle finanze successa alla cessata I. R. Commissione per la vendita dei beni dello Stato, oppure dall'eccelso I. R. Ministero delle finanze nei limiti di rispettiva attribuzione.

9. Scorso l'anzidetto termine di un anno, l'I. R. Amministrazione provvederà per la vendita all'asta pubblica di tutte quelle annue prestazioni per le quali non sarà stata insinuata domanda d'affrancazione, e si devolveranno a favore degli acquirenti le facilitazioni mentovate nei §§ dal 1 al 6 della presente notificazione.

10. Le suesprese facilitazioni sono applicabili in via di massima unicamente a quelle annualità in denaro od in generi dovute al Demanio od alla Cassa di ammortizzazione che non istiano in rapporti di complessività con altre, per modo da formare con esse ed in ragione di precedenza, di pertinenza e di efficacia, un ente singolo ed omogeneo di attività, dichiarandosi all'incontro che per l'affrancazione o la realizzazione in qualsiasi modo di annualità dell'ora discorsa specie, si riserva la Pubblica Amministrazione di provvedere con speciali determinazioni e con ogni conveniente ed opportuno riguardo ai debitori ed alle concorrenti circostanze.

**Presidente.** Progo i signori commissarii di voler prendere posto al banco delle Commissioni.

(I membri dell'ufficio centrale pigliano posto al banco delle Commissioni).

La parola è al Senatore Martinengo.

**Senatore Martinengo.** Signori Senatori. Avendo io avuto l'onore di richiamare l'attenzione del Senato in altra seduta sulla necessità di sciogliere ogni residuo di vincolo feudale in Lombardia, parmi mi corra obbligo esporvi, o signori, alcune ragioni che mi rendono ora avverso alla legge quale è proposta.

Non certo contro l'abolizione piena di tale dannoso vincolo io muovo querela; ma al modo di darvi effetto il quale io ravviso troppo restrittivo, nè conforme al bisogno nello stato attuale delle cose feudali in Lombardia.

(\*) Vedi Bollettino Generale dell'anno 1850, puntata XXII, N. 50.

V. di Bollettino Provinciale dell'anno 1850, puntata VII, N. 34, pag. 221.

In fatti ove si consideri, che in quelle province si succedettero in non molti anni varie legislazioni, che tutte fecero leggi più o meno abolitive dei vincoli feudali, chiaro apparirà che ivi non esiste quasi che il sol nome di feudo, del quale non s'è più conservata nessuna norma, disciplina od uso, che ne costituisca la vera essenza.

Solo il cessato Governo ultimo volle nel 1857 richiamare alcune delle norme feudali nella speranza di farne poi suo lucro; ma nemmeno il Governo austriaco portò a compimento la rinnovazione delle denunce dei feudi.

Da tutto ciò venne l'universale credenza, avvalorata da scritti de' più esperti giureconsulti, per la quale credenza si tennero come aboliti i feudi per effetto delle anteriori leggi; in modo che i beni furono in alcune famiglie divisi e suddivisi, senza distinzione di preminenza di età, o di sesso; furono accordati in dote; ussoggettati ad ipoteca; e per ultimo venduti o rivenduti: nè sarà ozioso ricordare un feudo ora suddiviso in più di 150 famiglie.

Secondo il parere mio, che spero non isolato in questo recinto, la nuova legge doveva muoversi da solo riflesso di locale convenienza; e seguendo le tracce di consimili leggi emanate in altre epoche transizionali, avrebbe, io credo, dovuto sciogliere ed abolire ogni residuo di mal distinto vincolo feudale nell'attuale possessore dei beni senza riserve e restrizioni; e ciò anche perchè riesce ben difficile in moltissimi casi lo identificare i fondi affetti; come corresi pericolo di dare vantaggio a chiamati accidentali, e non di diritto.

Le restrizioni portate nella legge, anche dopo le modificazioni saggiamente introdotte dall'ufficio centrale, fanno continuare ancora per una generazione quasi i tristesimi effetti di quella istituzione, tanto efficacemente riprovata anche dall'onorevolissimo signor Guardasigilli nella sua relazione, e si vittoriosamente combattuta dalla filosofia, e dal progresso.

Tali restrizioni a favore dei primi chiamati mentre possono favorire i non veri chiamati perchè tali non saranno che all'epoca della morte dell'attuale feudatario hanno il corto effetto di essere assai dannose ai terzi possessori, ai quali per manco male toccherà dimostrare con grave spendio la legalità del loro acquisto, sebbene più che trentenne.

Con tali restrizioni si dà uguale trattamento a tutti i feudi, sebbene di diversa natura; per modo che quegli il quale offeriva, ne' suoi maggiori, al principio di quei tempi infelici, il proprio avere per salvarlo dalle rapine; ovvero quegli che dal principe lo comperava con titoli e privilegi, avrà ora ugual trattamento del possessore di feudi elargiti con obbligo di reversibilità. E qui notate, o signori, che di questi ultimi feudi traditi avvi il numero minore.

Per tutti questi riflessi, io voterei contro la legge presente; se non avessi fiducia che vi si introducano tali modificazioni, che mi persuadano esserela sua pro-

mulgazione in Lombardia più utile di quello che lasciarvi sussistere l'attuale stato di cose in materia feudale.

**Presidente.** La parola è al Senatore Vacca.

**Senatore Vacca.** Signori Senatori. Dirò brevemente di questa legge; imperocchè mi parrebbe soverchio disputare della convenienza e della opportunità di una legge che risponde a sì alti fini di sociale interesse, di una legge la quale di certo si ottiene ad una delle più preziose conquiste della civiltà odierna, l'abolizione della feudalità. La feudalità invero nel corso de' tempi potè ben ella, al pari di tal altra istituzione, rappresentare una evoluzione providenziale nel cammino delle società civili, direi quasi un fattore del problema dell'avvenire; però mutate le condizioni dei tempi e in presenza di una civiltà adulta, la feudalità era divenuta un fuor d'opera, non le restava che la potenza del male: era destinata a perire. Ed i primi assalti ella ebbe a patirli dalla politica del Re di Francia, Luigi XI e Filippo il Bello, politica accorta e sagace, la quale aduggiandosi della soverchia potenza della aristocrazia feudale, venne in pensiero di umiliarla e baccharla col braccio dei comuni, usufruttando cioè quel magnifico movimento di emancipazione dei comuni e del 3o Stato. Ma l'alleanza fu breve e mal fida; imperocchè la Potestà Regia aspirava a dominare sola, e ad assorbire in sé tutti i poteri sociali: epperò stese la mano al Baronaggio istesso per combattere a forze riunite la troppa vitalità dei comuni e dell'elemento popolare.

Di qua pigliò le mosse quel funesto sistema di centralità politica e amministrativa che mano mano riusciva alla servitù universale e a quel vasto dispotismo di cui Carlo V fu la più alta personificazione in Europa. E però l'illustre Balbo, il quale io qui nomino a cagion d'onore, con molta verità storica ebbe a dire essere antica la libertà in Europa, moderno il dispotismo. Era serbato alla rivoluzione francese il demolire il gotico edilizio dei mezzi tempi. La rivoluzione francese proclamando i grandi principii della egualità civile e della abolizione del privilegio sotto ogni forma, segnava la condanna irrevocabile della feudalità.

Gli ordini feudali, le ingiustizie signorili caddero da quel dì, ma sopravvissero non però certe tracce, certi vestigi i quali inviscerandosi alle terre tonnero per lungo tratto in soggezione la proprietà. E questo vestigio si trovava qua e là, di tal che se si volesse recare un esempio, ben potremmo riportare il pensiero all'estremo Sicilia, a quella classica e poetica isola dove la feudalità era caduta, ma non però la lotta sorda e latente fra gli esboroni e i comuni era cessata; e in questa lotta, come suole, la vittoria rimaneva al più forte.

Diffatti le provvide disposizioni le quali tendevano agli accantonamenti in pra' dei comuni non che alla quotizzazione ai singoli, rimasero d'ordinario lettera morta. Si diè opera dal Governo ad ovviare al male con provvisori preacrirenti lo scioglimento delle promiscuità: il rimedio era buono, ma all'atto riesci poco efficace. Queste cose, o signori, io ricordo non punto per me-

nomare la fama del patriziato siciliano; il patriziato siciliano ha meritato bene del suo paese, imperocchè si è mostrato sempre progressivo e patriottico, emulando i nobili esempi del patriziato lombardo; del patriziato toscano; del patriziato piemontese. Ma io vo' notando queste cose solo in questo intendimento, per mostrare cioè che le grandi ingiustizie sociali vogliono essere riparate con grandi provvedimenti governativi e in tempi calmi. Se questo non si fa, allora al sopravvenire dei tempi hurrascesi, le passioni popolari si sbrigliano, si corre alle rappresaglie, ciascuno sarà tentato di farai giustizia con le mani proprie, e allora dalla parte conservativa si griderà a piena gola al comunismo, alla spogliazione, al finimondo.

Senatore Amari prof. Domando la parola.

Senatore Vacca. Ritorno alla legge. Dopo la dotta e magistrale esposizione del Ministro della Giustizia; dopo la lucida relazione dell'ufficio centrale, io mi tratterrò poco a spiegarvi gli intendimenti di questa legge. Toccherò solo e di volo le due questioni che hanno divise in opposte sentenze la maggioranza e la minoranza dell'ufficio centrale. Dichiarando la legge scelti i beni feudali nelle mani dei godenti, era pur d'uopo provvedere alla sorte dei primi chiamati. Se la legge avesse voluto seguire l'orme delle leggi eversive di Francia, avrebbe potuto d'un tratto recidere le speranze e le aspettative dei primi chiamati. Ma ella noi fece, ricordando le sagge avvertenze del Portalis, che ogni legge la quale esce dal seno della rivoluzione, va improntata sempre da un carattere ostile e violento; e però adottò il sistema più largo, più generoso, più provvido intorno alla sorte dei primi chiamati; considerando che su quelli non erano che diritti d'aspettativa, erano tali però che avevano potuto servir di base a nuovi impegni, a nuove relazioni e a nuovi interessi.

Rispetto poi alla questione della quota fissata ad un terzo dallo schema di legge in prof. dei primi chiamati un dissenso si elevò nel seno dell'ufficio centrale. Taluno avrebbe voluto parificare la posizione degli investiti con quella dei primi chiamati. Io credo più razionale la misura serbata dal Ministero d'accordo con la maggioranza dell'ufficio, perchè a me pare che il diritto perfetto dei godenti non potrebbe mettersi al pari col diritto eventuale e potenziale dei chiamati.

Così pure si è fatta disputa intorno al diritto di reversibilità che lo Stato fa valere. Ma lo Stato in questo schema di legge viene abdicando generosamente quel diritto di reversibilità certamente inoppugnabile: lo fa valere soltanto in un caso speciale quando cioè al pubblicarsi della legge non ci sia alcun successibile al feudo. E qui si risponde: ma qual fondamento avrà codesto diritto nella ipotesi d'un feudo *emptizio*, o di un feudo *oblato*, che non metta capo cioè nella concessione del principe?

La risposta è in pronto. Due considerazioni giustificano il diritto di reversione dello Stato. L'una sta in

questo che ogni feudo qualunque si fosse la natura e l'origine sua non poteva esistere che per tolleranza, per beneplacito, per la protezione del principe: e in secondo luogo lo Stato, questo ente collettivo che rappresenta gli interessi sociali nelle successioni feudali, ha bene il diritto di mettersi nel luogo dell'ultimo chiamato, come in qualunque successione ordinaria si pone nel posto dell'ultimo successibile.

Quanto all'articolo aggiunto dall'ufficio centrale che riguarda i casi di caducità dei feudi, era ben giusto che una disposizione vi si aggiungesse nel fine di mettere i possessori al coperto da qualunque molestia fiscale.

Signori Senatori; ricordando voi il vostro suffragio a questa legge non compirete solo un grand'atto di giustizia sociale, ma un grand'atto altresì di sapienza politica; attuando largamente grandi principii di egualità civile, voi darete una più larga base a questo gran fatto della trasformazione politica dell'Italia. Imperciocchè vi associerete agli interessi del maggior numero, e non conviene dimenticarlo; gli interessi materiali dei molti saranno sempre più forte, più solido cemento che non sieno le aspirazioni generose dei pochi. Ma questo non solo: voi porgerete all'Europa che ci sorveglia una testimonianza novella che questo mirabile risorgimento italiano non fu il frutto di vane improntitudini, non fu cieco impeto di passioni rivoluzionarie, ma bensì dominato dalla grande idea nazionale, esso si informava altresì di tutti gli istituti, di tutti gli ordinamenti di libertà, di civiltà, di sociale progresso.

Così noi potremo dare una risposta trionfale, o signori, a questa furia, direi così, di assalti, di recriminazioni, di accuse le quali ci vengono a piene mani dai partiti viziati, dalla stampa retriva, dalla tribuna straniera. Sì, o signori, abbiamo udito, e con senso di profondo disgusto, le accuse, i vilipendii, le calunnie che ci si avventarono addosso dall'alto di una tribuna francese, da quella tribuna che fu sempre la prima gloria della Francia. E chi erano costesti uomini che così acerbamente ci insultavano? Erano, o signori, gli utopisti del passato, gli adoratori della forza, i partigiani delle tirannidi clericali e laicali.

E nondimeno se la memoria non ci falla erano pur degni che in un'epoca memoranda glorificando il successo si erano prosternati ai piè dell'impero e del suffragio universale.

Io non so se la dignità di quest'aula ci consenta di raccogliere il guanto; varrebbe forse meglio la dignità del silenzio, ma quando un oratore sorge a quella tribuna e toccando dei casi di Napoli getta il vilipendio in viso alla rivoluzione e al paese che noi qui abbiamo l'onore di rappresentare, allora, o signori, darà anche a noi il diritto di rispondere, di protestare, e di respingere l'insulto con tutte le forze dell'animo.

Sappiamo bene quale si fosse l'intendimento di quegli oratori; essi si sforzavano di procacciare pietà e simpatia ad un grande infortunio, ad una dinastia caduta.

Sta bene, anche noi rispettiamo i caduti, anche noi



rispettano i diritti della sventura, ma a condizione però che siano rispettati pure i diritti della verità, i diritti della storia.

Ebbene si è tentato di rimpicciolire e di ridurre alle misere proporzioni di un complotto un fatto immenso, il quale vi esprime la riscossa di tutto un popolo contro un cumulo di antiche ingiustizie, di antichi oltraggi, di lunghi dolori: si è parlato di tradimento, infiltrato nei ranghi dello esercito, tra i consiglieri della corona, sui gradini del trono, perfino nei penetrali dei domestici lari. Ma non fu il tradimento, o signori, fu il tedio universale, fu l'abbandono di tutti che fece il vuoto intorno ad un trono ove non si era assisa mai la virtù e la lealtà, ma sempre il tradimento, lo spergiuro, la rotta fede; e se un riscontro storico fosse permesso io ricorderei l'esempio della gloriosa rivoluzione inglese di due secoli fa.

Giacomo II l'ultimo degli Stuardi non fu cacciato dal trono dalle armi del pretendente Guglielmo d'Orange, ma fu cacciato dall'abbandono di tutti, fu respinto da tutto il popolo inglese, fu respinto dai suoi più cari e fidati, dai suoi congiunti, dal sangue suo; e la storia imparziale non ha di certo giammai impresso il marchio del tradimento sulle onorate fronti di Russell, di Sidney e di Maria, di quella buona Maria che antepose la carità di patria ai doveri di pietà filiale.

E poiché siamo a parlare di quella libera Inghilterra, di quella gran patria della libertà, permettetemi pure che io invochi la testimonianza di due soleani personaggi: lord John Russell o Guglielmo Gladstone. Russell l'antico campione della libertà; Gladstone il cui nome suona tra noi napoletani riverito e caro siccome quello di un antico amico, di un difensore coraggioso nei dì della sventura.

Ebbene l'uno o l'altro, o signori, alla tribuna inglese hanno vendicato la santità della nostra rivoluzione.

Hanno detto il perchè la dinastia precipitò; perchè appunto quel trono era contaminato dal tradimento e dallo spergiuro. Ma basti di ciò, posciachè l'animo ci si rinfanca all'ascolto di un'altra parola, di una parola augusta, potente, amica, la quale levandosi alto alla tribuna francese vendicava nobilmente gli immortali principii dell'89, le glorie della Francia e dell'Impero, la nobile causa italiana. Il programma del Principe oratore fu netto e reciso: egli disse a tutti i popoli oppressi ed anelanti ad una patria in tutti i punti del globo: sperate e confidate; Napoleone III non fallirà alla sua missione. Disse poi ai popoli italiani: sperate e confidate. I destini d'Italia si compiranno; nell'ora della prova e del pericolo voi non invocherete invano il braccio e la spada della grande nazione e del suo glorioso capo: l'Italia sarà libera dalle Alpi all'Etna; questo suolo italiano, questo sacro suolo ove ogni pietra è un monumento, ogni gleba bagnata dal sangue dei martiri, sarà purgato dalla profanazione austriaca, e Roma, quella veneranda culla di due civiltà,

ri sanguinata di nuova vita, risolleata ad una grande e sublime missione, Roma si farà centro luminoso di questa eletta Pleiade di città italiane, tra le quali terrà saggio cospicuo l'illustre città delle lagune. E dopo questo, o signori, che cosa faremo noi dei vani latrati, delle ire impotenti degli inimici d'Italia, dei sognatori d'una restaurazione impossibile? No, la Francia, non è così, la Francia, o signori, non è nello sagreatie, non è nel sobborgo di St-Germain, non è nelle bolgie infernali della Borsa e dell'agiottaggio, e sto per dire non è nell'Accademia (non mi dite ostrogoto), non è nell'Accademia, io dico, perchè o signori, quel centro raggianti di tanta luce di scienza e di ingegno, ora è fatto ritrovo di tutti i partiti vinti, di tutte le passioni politiche, e di tutti i rimpianti del passato, di tutte le maledizioni all'avvenire. Ma la Francia giovine, vivace, cavalleresca, sapete voi dov'è, dove si agita, dove sente e palpita? Sotto l'assisa del soldato, sotto la blouze dell'operaio, sotto il pennello dell'artista. Sì l'artista, il poeta, il soldato, l'uomo del popolo, ecco quella vivace generazione la quale rappresenta il lato poetico della società. Essa è simbolo degli istinti buoni ed ingenui, delle generose tendenze, della virtù del sacrificio, dell'amore alle grandi cause, di tutto ciò che nobilita questa umana razza! Questa generazione di forti e di generosi risponderà sempre all'appello delle genti Italiane; non rinnegherà mai il comun seme latino.

Signori! io non potea lasciare passare tanta solennità di dibattimenti intorno all'Italia onde eccheggiano i grandi Corpi politici di Francia senza che una voce, umile pur troppo, si levasse in questo augusto recinto per protestare fieramente contro i nostri oltraggiatori e rendere solenni azioni di grazie allo strenuo difensore d'Italia nel Senato francese.

Mi lusingo di aver interpretato il sentimento di questo illustre Consesso adempiendo a quest'obbligo.

Senatore **Amari prof.** Io quasi mi rammarico di aver domandata la parola, perchè, a quel momento non potea immaginare l'escursione fatta nella storia, con amor patrio o con vasta erudizione, dall'onorevole Senatore Vacca.

L'intenzione per cui ho domandato la parola, fu quella di far notare che la Sicilia non era stata, come si poteva inferire dalle parole del Senatore Vacca, l'ultimo rifugio dello spirito di feudalità.

La feudalità fu abolita in Sicilia da un Parlamento, e la proposta d'abolizione nacque dagli stessi nobili. Io sono di nascita plebea, non appartengo a nessuna classe elevata, epperò non ho intenzione di difendere nessun privilegio, ma quello che m'importa è di difendere la verità.

E la verità si può stabilire sui fatti seguenti. Nel 1831, in un momento infausto, in un momento di reazione del Governo borbonico contro la Sicilia, tra le altre leggi cattive, esso ne mise fuori una buona, l'abolizione cioè dei diritti promiscui. Questa naturalmente incontrò in Sicilia un doppio ostacolo, quello degli interessi che ledava

e quello dell'essere emanata da un potere il quale qualunque legge facesse naturalmente era sempre ordinata ed avvalorata dal popolo.

Da ciò credo sia nato quel ritardo, quell'impedimento a cui andò soggetta nella Sicilia la legge dello scioglimento della promiscuità: tuttavia io so, che lo scioglimento furono interamente sciolte, e le assegnazioni dei beni fatte ai comuni, i quali suddivisero queste proprietà fra gli abitanti poveri, o le assegnarono a norma delle altre leggi.

Con tutto ciò si può ritenere che in Sicilia l'ultima legge abolitiva della feudalità, e delle intime conseguenze della feudalità, resta tuttora vigente.

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. Signori! Io mi compiaccio grandemente nel vedere, che la discussione generale ha pienamente confermato la provvisione dell'ufficio centrale, che il progetto di legge che ora cade in discussione, non avrebbe trovato in questa sava assemblea che approvatori e difensori; e ne trovò uno molto eloquente nel detto Magistrato da cui avete inteso una specie di orazione funebre della feudalità.

Egli con eloquenti parole ne tracciò le oscure tinte e dimostrò come la feudalità doveva naturalmente cadere alla luce della civiltà.

Egli colse quest'occasione per fare una patriottica digressione, e se mai digressione dall'argomento principale fu bella e degna di lode, io credo che sia veramente questa dell'onorevole Senatore, il quale ha molto opportunamente rivendicato i nostri diritti e la nostra ripulazione nazionale contro attacchi che sono del tutto ingiusti, e quasi dire si potrebbero, insensati.

Forse a coloro, che ci attaccarono con tanta ingiustizia non si potrebbe fare risposta migliore di quella dell'onorevole Senatore, aggiungendovi, che si compiacciano di venire a visitare attentamente ed imparzialmente quest'Italia, e ritornando a casa ci sapranno dire, se il loro giudizio non è profondamente mutato.

Io non credo che alla provvisione dell'ufficio centrale abbia neppure fatto eccezione l'onorevole Senatore Martinengo.

Egli di principio ebbe aspetto di non essere annuente alla legge, di volerla attaccare; ma esaminando bene il complesso del suo discorso, voi avete potuto persuadervi che egli, se non è guari contento del modo con cui la legge è fatta, approva il principio provvido e benefico della dissoluzione degli ultimi vincoli della feudalità, e non intende, nè il carattere suo liberale glielo permetterebbe, di farvi veruna opposizione.

Io non scenderò per ora ad esaminare quelli appunti che egli intenderebbe fare alla legge circa il modo di provvedere ai futuri chiamati, e ai terzi possessori, nè le distinzioni che egli crederebbe bene d'introdurre intorno alle diverse specie dei feudi; a me pare che queste questioni troveranno luogo più opportuno nella discussione degli articoli, e allora il signor Senatore potrà presentare le sue osservazioni, ed esse verranno dal Senato esaminate e risolte.

Dirò solamente qualche parola intorno al principio generale da cui moveva il discorso dell'onorevole Martinengo: egli crede che veramente i feudi in Lombardia più non esistano, o, come egli disse, più non ve n'ha che un'ombra, un simulacro, che il Governo austriaco aveva tentato di animare. Evidentemente del vero io quello che ha detto il Senatore Martinengo a questo riguardo, ma non credo che vi sia un'esattezza intera.

La prima volta che in Lombardia mi fu parlato dei feudi, giacchè io dovetti per necessità di un ufficio di cui era colà onorato, occuparmene, vi dichiaro che mi manifestai pienamente incredulo, e risposi con un atto di alto stupore. Obbligato poi ad esaminare più da vicino la questione, mi sono dovuto persuadere che forse una giurisprudenza più larga e conforme allo spirito dei tempi avrebbe potuto trar partito da leggi liberali emanate in quel paese sul fine dell'altro secolo e sul principio di questo per distruggere intieramente i feudi; ma una direzione contraria data dal Governo stesso, da cui quelle leggi erano emanate e rinvigorite da altro Governo di diversa natura, e che aveva tutto l'interesse per appoggiarla, fece sì che i feudi si tennero in piedi in Lombardia non come istituzione politica, ma come un contratto, come un vincolo che inceppa ancora la proprietà. Non rimasero i beni feudali liberi intieramente da' diritti signorili, dalle prerogative feudali, da tutti quei privilegi che erano contrari alla natura e oppressivi, ma però soggetti ancora ad un vincolo di inalienabilità, alla trasmissione successoria a favore di certe persone, a favore di certe linee famigliari, e reversibili in mancanza di queste persone e di queste linee a favore dello Stato.

Quest'ombra o questo simulacro di feudalità che piaccia al signor Martinengo di chiamarlo, basta perchè convenga occuparsi di questa ingrata materia, e tergere intieramente di questa macchia la nostra legislazione.

**Presidente**. La parola è al Senatore Gioia.

Senatore **Gioia**. La discussione generale comporta una certa latitudine di discorso: epperò, quantunque le cose che io sono per dire non si riferiscano intieramente alla legge che abbiamo dianzi, tuttavia hanno con essa tanta affinità che io spero che le mie parole, del resto brevissime, non saranno trovate inopportune.

Il signor Ministro di grazia e giustizia ci ha presentato uno schema di legge il quale ha per iscopo l'abolizione definitiva dei feudi in Lombardia.

Questo pensiero è ottimo, e non ho che lodi da tributargli per averlo concepito ed attuato nel suo schema di legge. Solamente non posso non dolermi che la sua attenzione, mentre si portava sopra la Lombardia, non si sia nello stesso tempo estesa ai ducati vicini alla Lombardia, ai ducati, voglio dire, di Parma e Piacenza, nei quali sussistono reliquie feudali della specie la più disgustosa e la più funesta al commercio e alle contrattazioni sociali.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Senatore **Gioia**. Veramente la feudalità fu abolita e

furono abolite nei ducati di Parma mercè le leggi francesi calà pubblicate, e cessarono con essa le giurisdizioni che vi an-lavano annesse e i vincoli altresì di successione che erano stati imposti dai primitivi atti di infeudazione; ma non fu abolito, nè cessò il diritto di reversibilità a favore dello Stato. I legislatori di quei tempi disputarono molto se le leggi francesi importassero o no l'abolizione di cotesta reversibilità. Ma il governo si intrmise nella disputa, e con due decreti molto espliciti mantenne in sostanza i diritti di reversibilità a suo favore. Siccome questi decreti sono brevissimi, chieggo licenza di darne lettura. Uno è del 18 dicembre 1825 e dopo un preambolo che ometto, così è espresso:

« Venendo ad estinguersi la linea investita ne' beni posti nei ducati di Parma e Piacenza e dati già a feudo, sotto la condizione del ritorno allo Stato, nel caso di un tale estinguimento la presidenza delle finanze farà pigliare in via amministrativa il possesso di quei dati beni, rispetto ai quali verrà riconosciuto essere comprovato che essi sono soggetti al precaccennato ritorno, e che il caso di ritorno si è verificato, e farà tenere i detti beni sotto la mano del patrimonio dello Stato a modo di sequestro conservatorio. »

« 2. Chiunque pretende far valere contro lo Stato qualche diritto di proprietà sovra i summenzionati beni non potrà agire se non se portando la questione di proprietà nanti i tribunali, e prima di ciò fare, dovrà rivolgersi alla presidenza delle finanze con un memoriale corredato dei rispettivi documenti, onde poi la detta presidenza sottoponga alla mia persona, col proprio parere, e il memoriale e i documenti suddetti, affinché, se lo crederò opportuno, possa ordinare al Consiglio di Stato ordinario di emettere la sua opinione. »

L'altro decreto del 21 gennaio 1826, non è che esplicativo del primo.

« Ogniqualvolta si verificherà il caso dell'estinzione di una linea investita ne' beni soggetti a patto di ritorno in favor dello Stato, il presidente delle finanze e' duo Consiglieri di Stato che ci riserbiamo tutte le volte di nominare, sono incaricati dell'eseguimento di quanto è disposto nel nostro sovrano regeritto in data del 18 dicembre u. s. N. 3195 » ecc., ecc.

La conseguenza di queste disposizioni legislative, lo quali (noto fra parentesi) non furono mai abrogate, fu od è questa, che frequentissimamente quando accade di vendere dei fondi, si solleva il dubbio se essi siano o no di origine feudale. E qui è necessario che il signor Ministro ritenga un fatto importante, cioè che il territorio dei Ducati, o il Piacentino in ispecie è pieno in tutte le sue parti di castelli e di rocche, e che tutta la nobiltà, credo, d'Italia, ha trovato ricovero e nido in questa parte di territorio; e se volessi far l'elenco di tutti i nomi di prosapia illustri che vi si trovavano, massime sul finire del secolo scorso e, diciam pure, anche ai di nostri, certo la sarebbe una lunga litania. Ma intanto da questo stato di cose viene questa triste

conseguenza che, come diceva, frequentemente quando si tratta di vendere dei fondi, sorgo il dubbio se quei beni che hanno appartenuto alle famiglie Scotti, Anguissola, Del Verucè e che so io, se quei beni, dico, siano o no soggetti a vincolo di reversibilità.

E questo dubbio (e di ciò posso rendere una testimonianza per scienza immediata) ha prodotto in più di un caso il triste effetto che molti contratti già bene avviati, sono andati in fumo, perchè il compratore non si sentiva il coraggio di comprare un fondo del quale si metteva dubbio, se fosse o no d'origine feudale. E in altri casi, non infrequenti ad avverarsi, il venditore, è per lo meno costretto a scontare, il dubbio della feudalità, prendendo della sua terra assai meno del suo valore proprio e naturale.

È facile a sentire quanto questo stato di cose ripugni ad ogni buon regime economico, e come mercè di esso molte terre siano fatte invendibili o difficilmente vendibili.

Ed è curioso a dirsi, che in più di un caso, si è avuto ricorso al Governo Parmense per sapere se un tal fondo, che si trattava di vendere, fosse o no feudale, ma per una prudenza fiscale di cui è facile trovare il motivo, o non fu risposto, o si ebbero risposte sibilline, od inconcludenti, cosicchè questo dubbio di origine feudale rimane ancora rispetto a molti fondi in tutta la sua forza.

E pertanto, considerando la buona disposizione che ha manifestato il signor Ministro verso la Lombardia, mi par di dover sperare che uguali provvedimenti saranno pur dati verso il ducato di Parma e di Piacenza. Se il signor Ministro vorrà secondare la impulsione generosa che lo ha condotto a dettare questo schema di legge, avrà pochissimo da fare; non avrà che ad aggiungere allo stesso un articolo nel quale sia detto, che queste reliquie sventurate del regime feudale sono abolite.

Ma in tutti i casi, quando il principio della fiscalità prevalesse, quando il Governo credesse di dovere in qualche modo trarre partito dalle disposizioni del Governo Parmense delle quali ho dato lettura, parmi che almeno dovrebbe essere fatta una legge che abilitasse tutti i detentori di fondi che possono essere colpiti da questa reversibilità feudale, li abilitasse, dico, a riscattarsi contro un' indennità che fosse moderatissima.

Nella quale maniera sarebbe liberato quel territorio dai gravi dubbi e sospetti che non di rado si producono a scemare il valore delle terre che esso comprende.

Queste cose che io son venuto dicendo, lo ripeto, non si riferiscono propriamente al presente schema di legge, ma tuttavia io mi chiamerò molto contento, se il signor Ministro vorrà su questa materia che tanto interessa quelle popolazioni, dare delle dichiarazioni che possano essere rassicuranti.

Presidente. La parola è al Ministro di grazia e giustizia.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Gli oratori i quali hanno parlato sulla proposta legge, ed i due onorevoli Senatori che fecero alcune osservazioni intorno al sistema della medesima o al tenore di alcune sue disposizioni, ne accettarono tutti il principio.

Ora importa, che io risolva le obiezioni le quali furono poste innanzi, e dall'onorevole Senatore Martinengo e dall'onorevole Senatore Gioia, e rivendichi così dalle varie accuse il disegno di legge.

Cominciando, dalle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Martinengo io accenderò alle generali idee, le quali riguardano il feudo, considerato nella sua antica origine; discendendo quindi pel corso delle varie e successive sue evoluzioni, vorremo a farci un'idea precisa del feudo qual è oggidì, quale cioè sia il feudo che ora si tratta di abolire.

Voi ben sapete, o signori, come il feudo rappresentasse questo triplice ordine di idee.

In primo luogo la proprietà, ossia la natura particolare della proprietà reale piena, ereditaria, soggetta però a certe obbligazioni, a certe condizioni verso il concedente, sotto pena della reversibilità.

In secondo luogo la fusione della sovranità colla proprietà, per modo che il feudatario avesse ragione, ed autorità sopra gli uomini i quali abitavano in quella determinata terra che costituiva il feudo.

In terzo luogo un sistema gerarchico d'instituzioni civili, militari, giudiziarie che insieme collegava, diremmo, tutti i possessori dei feudi e costituiva un particolare diritto pubblico di quell'età.

In questo secondo o terzo ordine di idee, per così dire, noi troviamo quegli elementi costitutivi della parte signorile, morale del feudo, la quale veramente cessò, e incominciò, per così dire, a cessare quando furono proclamati i principii del 1789. D'allora in poi, di mano in mano vennero diminuendosi quei diritti i quali sentivano la signoria, sentivano la soggezione personale, sentivano la dipendenza, e che non potevano più in nessuna guisa convenire colle idee dell'uomo, che oramai conscio della propria dignità rivendicava la libertà che gli spetta.

Appunto da un concetto ben giusto e ben esatto di questa abolizione della feudalità considerata nei suoi più eminenti rapporti, cioè di signoraggio derivò quella credenza a cui accennava l'onorevole Senatore Martinengo, in ispecie per quanto concerne la Lombardia, che veramente la feudalità fosse cessata e non pure fossero cessate quelle dipendenze signorili, quelle obbligazioni, quelle prestazioni che veramente non potevano più conciliarsi nè colle leggi nè colla ragione dei tempi, ma fosse ad un tempo cessata la feudalità anche nelle sue condizioni civili, cioèchè la proprietà stessa fosse oramai diventata libera dai vincoli che le inceppavano, voglio dire, la inalienabilità e la reversibilità.

Di qui prendeva argomento l'onorevole Senatore Martinengo per confortare la propria tesi a favore dei possessori materiali di beni, quasi che non fosse neanche

ormai bisogno di promulgare una legge abolitiva dei feudi, ma altro non rimanesse che di legittimare in tutta la loro pienezza i fatti compiuti sotto l'influenza dell'opinione predetta. Egli è da ciò che si prendeva occasione per tutelare ingegnosamente il suo sistema, il quale, mi sia concesso il dirlo, non è, nè potrebbe essere il sistema della legge.

Ed infatti perchè lo fosse, perchè il Governo nel presentare questo progetto, dovesse piuttosto guardare alla tranquillità dei possessori dei beni, che non ai possessori, o ai successori feudali, converrebbe tenere per fermo che già i feudi più non esistessero in Lombardia, e che quell'opinione, la quale fu ivi propugnata da altissimi ingegni fosse realmente una verità. Ma noi siamo, e ben lo sa il Senatore Martinengo, in condizioni affatto diverse; imperocchè per quanto, e l'illustre Romagnosi ed il Rasari, abbiano coi loro potentissimi ingegni cercato di dimostrare che i feudi più non sussistevano, pure nemmeno dal lato razionale, questa tesi potè sostenersi, ed oltre a ciò le varie disposizioni del Governo, ed Italiano, ed Austriaco, sopravvenuti nei primi vent'anni del presente secolo, e citate nella mia relazione, fecero sì che oramai sia una verità incontestata, che i feudi, sotto il rapporto dei vincoli di proprietà, cioè dell'inalienabilità e della reversibilità dei beni, pur tuttavia sussistono, e per ciò appunto occorre una legge per farli cessare.

Or dunque, se egli è vero che la tesi del Senatore Martinengo parte da un principio, il quale, per quanto sia stato ingegnosamente propugnato da esimii scrittori, pur tuttavia è contraddetto dal fatto, ne avviene che la legge, anzichè occuparsi direttamente dei possessori dei beni occupati, lo doveva dei possessori dei feudi, e quindi il sistema di essa doveva in tale conformità di idea e di principii progredire.

Or bene ogni disposizione deve essere una necessaria o logica conseguenza d'un determinato principio, e certamente mancherebbe al proprio ufficio chiunque, dato un principio od una verità, non ne deducesse ed applicasse le logiche e legittime conseguenze.

Quindi dal momento in cui io riconoscevo, e credo essere questa incontrastabile verità, che in Lombardia stavano ancora i feudi, sotto il rapporto dei vincoli della proprietà, era ragione che io venissi a quel provvedimento in forza di cui i medesimi cessassero, e nel farli cessare ne regolassi le conseguenze non solo secondo la ragione logica del principio, ma secondo quelle norme di diritto e di morale equità; le quali vogliono mai sempre osservarsi. Ciò dato quasi mi sarebbe soverchio di farmi a dimostrare come non sussistano gli appiunti, che al sistema della legge da me proposta vennero fatti dall'onorevole proponente.

Giovani però di accennare in proposito alcune cose. Egli osserva anzi tutto che due mezzi, due sistemi stavano e potevano stare di fronte: potevasi cioè o riguardare il possessore del feudo, o riguardare il posses-

sore dei beni; che nella condizione delle cose a questo solo la legge doveva esser rivolta.

No, o signori; per le cose da me poc' anzi esposte la legge nell'abolire i feudi non poteva dinanzi a sè avere altra persona, od altro oggetto, dicemmo, che il feudo stesso ed il suo possessore: quindi è che essa non doveva occuparsi del possessore dei beni indipendentemente dal possessore del feudo; ma doveva occuparsi del possessore stesso del feudo, qualunque si fosse il possessore dei beni.

Ma facendo così e determinando quelle condizioni di equità che costituiscono le disposizioni della legge forse che si contraddisse allo scopo di questa?

Così penserebbero, se io, bene compresi, l'onorevole Senatore Martinengo, in quanto che, notava, se il sistema della legge era quello di fare cessare i feudi, pure tuttavia i medesimi si sarebbero conservati sino a che fosse deceduto l'attuale possessore, e fosse il feudo passato per la porzione assegnata ai successori chiamati. Ciò, egli conchiude, non sarebbe avvenuto dove sin d'ora si fosse dichiarato che i beni rimanevano liberi nella persona dell'attuale possessore.

Vero è, o signori, che, ove realmente si fosse dichiarato che i beni rimanevano liberi nella persona del possessore, o fosse egli il possessore del feudo o fosse estraneo alla vocazione feudale, sin d'ora i medesimi sarebbero stati sciolti, liberi, avvincolati. Ma, o signori, non sono egualmente secondo il principio della legge? o so pure un qualche ritardo si avrà, in quanto siano questi beni per rimanere vincolati ancora per una porzione almeno, cioè per un terzo, fino a che sussiste l'usufrutto lasciato al possessore, forse che perciò sussiste ancora il vincolo feudale? No, o signori, evidentemente no: imperocchè non è già questo vincolo costituito soltanto dal divieto di disporre in certe condizioni di una proprietà, ma sibbene dalla sua reversibilità ed inalienabilità.

Ora qual è il ritardo che si frappone alla libertà completa ed assoluta dei beni?

È in che il possessore attuale del feudo abbia fin che vive il diritto di usufruire il feudo che egli possiede. Ma, o signori, allora noi dovremmo abolire gli usufrutti perchè gli usufrutti anche essi sono un vincolo delle proprietà.

Egli si scorge adunque che non altrimenti si potrebbe venire alla conclusione del signor Senatore Martinengo se non perciò che durando tuttavia nel possessore del feudo il diritto di goderne pendente la sua vita la totalità, con ciò secondo lui si ritarda l'abolizione del feudo, e non si sciolgono i vincoli che quella proprietà aggravano.

Ora è evidente che ciò non è, imperocchè immediatamente, sì tosto che la presente legge sarà promulgata, quei beni che ora sono inalienabili e reversibili diventano alienabili, e non sono più reversibili. Dunque non regge che si contraddica al principio della legge stessa.

Ma io accennavo, o signori, come la legge non debba essere accompagnata da quei principii non meno di diritto che di morale giustizia ed equità che debbono informare, come ogni atto umano, così ogni legislativo provvedimento.

Ora il possessore del feudo ha certamente il diritto di ritenere questo feudo per sè, o di mantenerlo nelle mani di quel terzo possessore a cui i beni siano stati venduti.

So noi dunque facessimo liberi i beni nella persona del possessore quando anche non fosse il possessore del feudo, che ne avverrebbe? Ne avverrebbe che il successore chiamato, nato o concepito ne rimarrebbe privo totalmente. Io non anticiperò una discussione a questo riguardo, la quale avrà più opportuna sede quando parleremo della porzione assegnata o al possessore, o al successore chiamato, ma ben giovani di accennare fin d'ora, che ove si adottasse il sistema proposto dall'onorevole Martinengo, si priverebbero i primi chiamati o nati, o concepiti da ogni partecipazione al feudo. Come ciò non sia conforme nè ai principii di equità nè a quelli di giustizia io lo dimostrerò a suo luogo. Bastami ora aver posto in sodo come veramente si riuscirebbe a vulnerare questo principio ove si adottasse l'accennato sistema.

Osservava in secondo luogo l'onorevole Martinengo che con questo progetto di legge si fa danno ai terzi possessori; se ne pregiudica la condizione e si pongono nella condizione di dover dinanzi ai tribunali fare la loro difesa o patrocinare i proprii diritti, dal qual obbligo dovrebbero essere generosamente dispensati dalla legge.

Ma, o signori, sta bene la generosità, ma ove sia coordinata colla giustizia. Ora, se egli è vero come accennavo poc' anzi, che altri vi sono cioè i successori chiamati o nati o concepiti, i quali hanno o una aspettativa o forse anche una apote di diritto al feudo, ove rendessimo senz'altro questi beni liberi nelle persone dei possessori e li dispensassimo dal produrre le loro difese, certo faremmo cosa utile ad essi, ma non so se faremmo cosa giusta. Io predo che no.

Se non che lungi che questa legge pregiudichi i terzi possessori, loro anzi giova immensamente, ed è facile il provarlo.

Questi da chi hanno acquistata la proprietà che ora ritengono sebbene fosse vincolata dal feudo? Essi la acquistano dall'attuale possessore del feudo, o dall'autore di esso. Se egli è così, è cosa facile il vedere come la presente legge migliori le condizioni loro; imperocchè se guardiamo la cosa dirimpetto al possessore del feudo, siccome questi terzi ripetono dal medesimo le proprie ragioni, egli è ben chiaro come, reso libero il feudo nelle mani del possessore, è data libertà per egual concorrente, cioè per due terzi al possessore dei beni avente causa dal possessore del feudo. Dunque la condizione sua colla presente legge vien migliorata, imperciocchè ove la medesima non intervenisse, facendosi luogo alla devoluzione feudale, il chiamato a cui ora la

legge riserva solo un terzo, avrebbe avuto diritto alla totalità; onde i terzi possessori di beni aventi causa dagli antecessori di questi chiamati, e non eredi loro, sarebbero stati ricreati del rilascio dell'intera proprietà; invece potranno solo essere ricreati per una terza parte dei beni acquistati. Quindi questa medesima legge fa loro un grande e segnalato vantaggio; mentre non pregiudica, come accennava poc' anzi ai diritti della giustizia e della morale equità.

Ma si viene dicendo: saranno essi obbligati a fare le loro difese; saranno obbligati a ricorrere ai mezzi che la legge possa loro somministrare a tal fine. E' bene sta, o signori: se essi hanno delle legittime eccezioni ad opporre, dinanzi ai tribunali le faranno valere. Tuttavolta che si tratta del mio e del tuo, che si tratta di ragioni, le quali vogliono essere definite dinanzi ai tribunali, credo che sarebbe improvvido immensamente che v' intervenisse la legge.

Ora dunque concludo a questo riguardo, come la legge non solo ad essi non nuoce, ma giova; e come se in alcuna parte potesse loro meno giovare, questa legge ha per altra parte il suo appoggio in un gran principio di diritto e di equità, e questo basterebbe pur sempre ad infirmare e togliere di mezzo gli appunti che contro di essa vogliansi muovere.

Io terzo luogo osservava l'onorevole Senatore Martinengo che è viziosa questa legge in quanto non fa distinzione veruna tra feudi e feudi. Nel che se ben m'avviso egli voleva accennare alla distinzione tra i feudi *traditi*, quelli cioè che derivan dal principe, e i feudi *oblatis* e *emptitizi*, i quali o sono offerti al principe o son comperati mediante sborso di denaro familiare; che quindi la legge non distinguendo nell'applicazione del suo principio tra gli uni e gli altri sia viziosa.

So, o signori, che dotti scrittori propugnano pel caso concreto la distinzione suddetta, ma so che la più parte concludono come i feudi o le tre specie dianzi accennate se hanno in sé una diversa origine, pure dessi sono soggetti ad una comune ed eguale condizione feudale, per modo che non si possa in nessuna guisa attribuir loro un diverso carattere, od applicare diverse disposizioni, sia che si tratti degli uni o degli altri, o siano *emptitizi*, o siano *oblatis*, o siano *traditi*; onde abbiano a considerarsi tutti indistintamente soggetti alla legge comune d'inalienabilità e di reversibilità, tranne un patto contrario.

Or bene, o ci sarà un patto di questa guisa, e non si sarà pregiudicato, o questo non esiste, ed allora la parità del vincolo richiede che non si faccia distinzione.

A questo principio, o signori, io mi sono informato nel dettare il presente progetto di legge, e mi pare di averlo sufficientemente, per quanto al mio debole ingegno consecutivo, difeso dalle accuse che gli venivano mosse dall'onorevole Senatore Martinengo.

Vengo ora alle osservazioni del Senatore Gioia; quando, o signori, io mi occupai del presente progetto di legge

non guardai solo alla Lombardia, ma, come era debito mio, all'intera Italia ed alle varie sue legislazioni e condizioni, del che vi fa prova la stessa relazione la quale precede il disegno di legge. Or bene io pensai all'Emilia e naturalmente alle province Parmensi quanto ai due decreti del 18 dicembre 1825 e del 24 gennaio 1826 a cui accennava l'onorevole Senatore Gioia. Ma io feci in me questo ragionamento: abbiamo una legge del Dittatore delle province dell'Emilia dell'11 novembre 1859 la quale abolisce per tutta l'Emilia la feudalità, e non la parte signorile della feudalità da gran tempo cessata: or che altro colpisce se non il vincolo tuttavia rimasto in quelle province, e per effetto di quei decreti, della reversibilità?

Perciò, a mio credere, dal momento in cui il decreto del Dittatore aveva resi liberi i beni, così che la metà si consolidasse nelle mani dell'attuale possessore e l'altra metà fosse per appartenere ai successori chiamati, egli aveva, il Dittatore, con quel suo decreto sufficientemente disposto in ordine ai feudi dell'Emilia, e fatto cessare colà i due vincoli dell'inalienabilità e della reversibilità i quali potevano tuttavia esistere.

Per queste considerazioni io credo che quelle popolazioni debbano star tranquille, che, in dipendenza del decreto dell'11 novembre 1859, ogni feudalità sia nell'Emilia cessata, per modo che anche quelle estreme reliquie cui atterrano i decreti del 1825 e del 1826 sono omninamente cessate.

Per queste ragioni tutte, o signori, parendo a me di aver comprovato il sistema del progetto di legge e comprovato come esso provvegga nei limiti non men del diritto, che della morale giustizia ad ogni cosa, confido che sarete per accordargli favorevoli i vostri suffragi.

**Presidente.** Ha la parola il Senatore Chiesi.

**Senatore Chiesi.** Quando intesi il signor Senatore Gioia lodare bensì il progetto presentato dal signor Ministro ma dolersi anche alcun poco perchè un eguale provvedimento non fosse stato esteso alle antiche province Parmensi e Modenesi, io non potei rimanermi dal chiedere la parola. La chiesi appunto per dichiarare che in tutte le province dell'Emilia i vincoli feudali erano stati omninamente aboliti e sciolti con decreto del dittatore Farini. Ma dopo le spiegazioni date dallo onorevole signor Ministro, le mie parole e le mie dichiarazioni diventano inutili.

**Presidente.** Ha la parola il Senatore Di San Martino.

**Senatore Di San Martino.** Sono pienamente d'accordo coll'onorevole signor Ministro di grazia e giustizia sull'obbligo che ha il Governo che opera collo scopo di un progresso reale e benefico, di tener conto di tutti i diritti. Ma mi pare che il progetto da lui presentato non tenga conto del diritto della nazione la quale rinuncia alla reversibilità senza ricevere cosa alcuna in compenso.

Quando in queste Province furono abolite le comende, ecc., di S. Maurizio, i possessori di esse furono

chiamati a pagare a titolo di compenso un capitale corrispondente al declino del valore. Credo che questo compenso fosse giusto; e quanto a me, l'ho pagato riconoscendolo tale . . . (rumori). Quindi prego il signor Ministro a voler dichiarare quali siano le ragioni che l'hanno mosso ad operare diversamente.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Certamente il Governo si preoccupò di questa questione, e se stato non fosse delle gravi considerazioni, che brevemente dirò, egli non contrasterebbe alla proposta dell'onorevole Di Sau Martino. Anzitutto l'onorevole Senatore citò ad esempio la legge abolitiva delle commende, ma perchè non ricordò piuttosto l'editto del 7 marzo 1797, col quale, aboliti i feudi, nulla vediamo che lo Stato si sia, in compenso della reversibilità, riservato? I feudi furono aboliti in moltissime parti e molte leggi intervennero a tal fine, e non ho mai visto codesto esempio che il Governo si sia riservato una parte, veruna a titolo di rinuncia al diritto di reversibilità.

Si accennava poc' anzi, o signori, alle varie specie di feudi, gli *emptizii*, i *traditi*, gli *oblati*.

Ora ognuno sa che i *traditi*, sono i meno, e gli *oblati* e gli *emptizii* sono i più.

Parve quindi al Governo, che sebene, come si accennò poc' anzi, abbiani i feudi nella loro natura giuridica, a considerare come identici, pure essendo assai meno frequenti i feudi *traditi* che non gli *oblati* e gli *emptizii*, fosse meno conveniente che volesse riservarsi una reversibilità quando non aveva dato del suo.

Oltre a ciò non dimentichiamo come, se egli è vero che il principe si è riservato dei diritti in caso d'estinzione, accordava pure una protezione, e protezione di grande importanza ai feudatari, ed importanti personali diritti; ora questo tale corrispettivo è cessato esso pure; ed è questa una considerazione la quale non doveva essere trascurata.

Oltre a ciò, resi i beni alla libertà, egli è ben certo che i proventi delle finanze dello Stato vengono ad aumentarsi coll'aumentare della pubblica prosperità, della pubblica ricchezza; onde lo Stato viene ad avere dalla legge stessa un compenso che non aggravando specialmente i feudatari od i possessori del feudo nel caso concreto, pur lo ricompensa di questo sacrificio che in sostanza è doveroso e giusto in se stesso, e del resto più apparente assai che reale.

Per queste considerazioni il Governo del Re, ponderate bene le cose, ha creduto di rinunciare ad un diritto di reversibilità nel caso non vi fosse un successore nè nato, nè concepito al tempo della pubblicazione della presente legge.

**Senatore Giullini.** Ringrazio, in prima l'onorevole signor Ministro di aver messo così bene in sodo come l'antica feudalità giurisdizionale fosse cessata nella Lombardia, così che si possa dire che anche in quel paese, ove la feudalità aveva trovate le sue norme nel *Codex novum*, redatto dai consoli di Milano, la giurisdizione feudale aveva sue forse per la prima in Europa, mentre

io credo che nessuna abolizione di giurisdizione feudale sul continente rimonti al di là del 1784, anno in cui nello Stato di Milano venne abolita la giurisdizione feudale.

Ma dopo stabilito questo, credo che sia indispensabile di mettere completamente al di fuori di ogni discussione l'esistenza come di fatto di proprietà vincolate a feudo.

Due giureconsulti con grande copia di ragionamenti hanno messo questo punto di vista in luce. Ma credo opportuno di aggiungere qualche argomento perchè si tratta di proprietà, e questa non è discutibile, e bisogna che sia dell'uno o dell'altro; quindi se i feudi non esistessero, la proprietà di quei beni sarebbe diversa. Ora io credo che il vincolo feudale esista.

Alle ragioni addotte dagli illustri giureconsulti cui ho accennato, ne aggiungo un'altra, ed è quella della cosa giudicata, e giudicata formalmente. Cito un fatto.

Esisteva in Milano la famiglia dei conti Maurusi di Tolentino discendente dal famoso capitano di ventura Nicolò da Tolentino. Questa aveva ricevuto anticamente dai duchi di Milano una donazione eguagliata a feudo la quale denominandosi dal paese, si chiamava di Belleguardo.

Circa vent'anni fa l'ultimo dei conti di Tolentino morì; facendo testamento dispose del feudo di Belleguardo. Questo lascito fu attaccato dal fisco, il quale vinta la causa, si mise in possesso del feudo. E non bastò. I conti di Tolentino, durante il loro lungo dominio avevano fatto delle cessioni, dei livelli; il fisco attaccò tutte queste cessioni, tutti questi livelli, e fece decadere i possessori; per lo che lo Stato ha in Belleguardo un magnifico possedimento, e assai più bello di quello che l'avessero gli ultimi Tolentini.

Credo che a fronte di questo fatto della cosa giudicata, non si possa sostenere che la trasmissione feudale non esistesse. Il pubblico conosceva questi fatti, conosceva i giudizi, e questo influiva su tutte le divisioni, su tutti gli atti di famiglia. L'onorevole conte Martinengo disse che alle volte le femmine hanno diviso, o forse sarà stato nei primissimi tempi, ma dopo no. Ho veduto incorsi molte cause di feudi, per determinare se un dato feudo apparteneva o no al feudo, ma questa è una questione di fatto, non di massima. Quando veniva la questione di massima del feudo, determinato il feudo, le femmine se ne ritraevano, ed ho veduto recentemente ancora dei patrimoni feudali trasmettersi in linee maschili, o primogeniali, secondo dovevano essere, senza alcuna difficoltà, e senza che le femmine sollevassero questioni. Ora l'onorevole Senatore Martinengo dice che col dichiarare che i feudi hanno cessato dall'esistere nel 1798 con la legge 6 termidoro, insieme con tutti gli altri vincoli, si semplificherebbe la legge.

Io credo invece che si complicherebbe, perchè se i feudi avessero cessato d'esistere, sia dalla fine dello scorso secolo, tutti quelli che si sono astenuti dal pretendere i loro diritti di legittima, tutti gli aventi diritto

da femmine, avrebbero ora ragione di reclamare la loro parte del fondo libero; altrimenti vi sarebbe una vera diversità di trattamento, così si andrebbe a sollevare un grandissimo numero di quistioni.

Perciò io credo che la legge non debba intromettersi nel passato; il passato è di Dio, e nessuno lo può toccare. I diritti che si sono maturati secondo le leggi anteriori hanno in questa la loro efficacia; io credo che il meglio sia di astenersi e lasciar che i Tribunali giudichino sui diritti acquisiti. Il fisco a mio credere, il meglio che possa fare, è di ritirarsene e con ciò semplificherebbe molto. Io vidi molte cause in materia di feudi sia per devoluzione all'una o all'altra linea, sia per rivendicazione di proprietà; sia di feudi o non di feudi, ed ho veduto che sempre si inclinava a transazioni, e che le transazioni cadevano contro l'inflessibilità del fisco; io credo che si semplificherebbe assai ripeto, quando il fisco si tira fuori. E appunto avrei deciso che nella legge il fisco fosse messo da parte completamente, e non avesse a far valere alcun diritto nemmeno sulla devoluzione ultima, lasciando che la proprietà in quel caso si svincolasse.

Il fisco si sarebbe ampiamente compensato colle trasmissioni di proprietà, perchè svincolandosi i beni di mano in mano che si operano trasmissioni, percepirebbe dei diritti di insinuazione e molto più produttive della parte che potrebbe toccare direttamente con complicate liquidazioni; ma questo è un appunto particolare che si potrà discutere nel complesso della legge. E per tutto il rimanente, mi associo al progetto di legge, perchè lo trovo ispirato da principii di giustizia e di rispetto a tutti i diritti, ed a tutti gli interessi legittimi, da quello spirito di vera equità che è il pregio della nostra rivoluzione gloriosa e pura.

Senatore Gioia. Il signor Ministro ha pronunziato parole rassicuranti e molto confortanti, di cui io prendo atto, ma sento il bisogno di esprimere qualche dubbio che ancor mi rimane sull'argomento. Non mi era ignoto il decreto del dittatore Farini per l'Emilia; ma dico, schiettamente, nessuno ha creduto che quel decreto si riferisse pare ai ducati di Parma e di Piacenza; perchè nei ducati di Parma e Piacenza la feudalità sostanzialmente e radicalmente era stata da molto tempo abolita. Prego il signor Ministro, voglia bene attendere a quel che dice, e non abolita quanto all'ordine e alle giurisdizioni feudali, ma abolita altresì in ogni altro vincolo tranne quello della reversibilità allo Stato in caso d'estinzione delle linee.

I beni feudali nei ducati di Parma non andavano più ai maschi chiamati, si dividevano secondo le regole ordinarie delle successioni; l'antico feudatario poteva vendere i suoi feudi liberissimamente, cosicchè tutto quanto esisteva di feudale fu veramente abolito. La cosa sola che rimane è la prescrizione speciale introdotta da una legge positiva; cioè dal decreto del 1825 fatto da Maria Luigia d'Austria, il quale, lasciando che i beni feudali si permutassero a volontà e permettendone la divisione

secondo le regole ordinalive di successione, ha però stabilito chiarissimamente, che quando si fosse estinta la tale linea chiamata, i beni sarebbero tornati allo Stato. Ora, io temo assai che questo gravame, questo vincolo mantenuto dal Governo parnese non sia stato tolto dal decreto del dittatore Farini; perchè quel decreto accenna a feudi che esistessero e li abolisce.

Ma a Parma non ci eran feudi, essi da un pezzo erano stati preteritoriamente aboliti. Solo rimaneva una legge speciale la quale diceva in sostanza: i feudi sono aboliti in tutto ciò che riguarda il diritto privato; ma lo Stato manterrà il suo alto dominio e li riprenderà ogni volta che siano spente le linee a cui favore il feudo fu costituito.

La cosa stando in questi termini, prego il signor Ministro a farne l'oggetto di speciale considerazione; perchè forse sentirà il bisogno d'una legge espresa che rassicuri quei paesi i quali ora sono molto travagliati dal dubbio che lo Stato possa in qualsiasi tempo accampar pretese dipendenti da antiche investiture.

Ministro di Grazia e Giustizia. Apprezzo molto l'osservazione dell'onorevole Senatore Gioia, e tanto più inquanto essendo certamente proposito della legge quello di far cessare ogni vincolo qualsiasi di inalienabilità e di reversibilità, ragion vuole che si provvegga onde in nessuna parte di quel paese, ove la legge Farini debbe avere il suo effetto, rimanga ancora alcuno di questi vincoli che vogliono togliere. Il ragionamento dell'onorevole Senatore Gioia in ciò sostanzialmente consiste. Il decreto del dittatore Farini colpisce i feudi, ma questi non erano più feudi, erano riserve che Maria Luigia nel 1825 aveva stabilite pel caso che, cessando quelle determinate linee, questi beni ritornassero al Principe stesso. In altri termini, dei due vincoli, inalienabilità e reversibilità, che costituiscono l'estrema reliquia della ragione feudale, sarebbe rimasta ancora la reversibilità.

Questo è l'argomento del Senatore Gioia (*Segui d'assenso del signor Senatore Gioia*).

Ma, o signori, mentre io sono dispostissimo, ove nella discussione ulteriore della legge se ne senta il bisogno a consentire che si innesti qualche clausola o frase, la quale toglia qualunque dubbio in proposito, però non saprei persuadermi, leggendo il decreto Farini dell'11 dicembre 1859, come possa ancora sussistere codesta reversibilità. Imperocchè, o noi guardiamo alla parte dispositiva di quel decreto, o guardiamo alle considerazioni che lo precedono, e dobbiamo inferirne che i feudi esistevano in quanto esistevano quei vincoli; ma che dal momento in cui i feudi volevansi abolire e si abolirono, naturalmente anche si abolivano i vincoli in discorso. Onde necessariamente l'abolizione dei feudi portando l'abolizione dell'inalienabilità e della reversibilità, implicava una rinunzia al diritto di reversibilità.

Per tali considerazioni io mi feci capace che non fosse il caso di farne soggetto di una speciale disposizione. Essa altronde poteva forse dar luogo a maggiori difficoltà che non lasciando il decreto del Dittatore si è come



esso sta. Questa, o signori, è l'opinione mia; che se per avventura verrà proposto qualche emendamento nel corso della discussione di questo progetto, ed esso possa sciogliere un ultimo dubbio che ancor rimanesse, io sarei ben disposto ad accettarlo, perchè quando ho adottato il concetto, non posso aver difficoltà di adottare le parole le quali l'esprimano.

**Presidente.** La parola è al Senatore Vigliani.

**Senatore Vigliani.** Reputo dovere dell'ufficio centrale di esprimere il suo avviso circa alcune osservazioni state fatte dagli onorevoli Senatori Gioia, Giulini e di San Martino.

Quanto a ciò che diceva il Senatore Gioia, mi pare che convenga mettere bene in chiaro la posizione dei Ducati di Parma e Piacenza relativamente ai feudi.

L'onorevole Senatore ha opportunamente osservato che i feudi furono colà aboliti dalle leggi che vi furono importate dal governo francese; in conseguenza di questo principio che è giustissimo, quei paesi si sono trovati in una condizione tutt'affatto eguale alla Francia; ora voi non ignorate probabilmente che in Francia, non ostante l'abolizione dei feudi, si è ritenuto che la reversibilità dei beni feudali allo Stato alla estinzione dei chiamati, rimaneva ancora ferma e viva. Questa opinione ebbe per sostenitore uno dei magistrati più liberali, il grande Merlin, il quale la propugnò virilmente nei feudi traditi avanti ai magistrati francesi e la fece trionfare; quindi in questa parte la condizione dei ducati di Parma e Piacenza fu la condizione francese. Colà il vincolo di reversibilità dei beni già feudali rimase vivo a favore dello Stato. Credo che l'onorevole Senatore Gioia abbia avuto occasione nella sua carriera forense d'occuparsi di una causa celebre, relativa ad una devoluzione di beni feudali che veniva invocata dal governo di Parma, beni che ora si trovano posseduti da uno degli onorevoli nostri colleghi.

Essendo io a Parma, investito di una commissione governativa, ebbi occasione precisamente di prendere cognizione di questa materia, e di rendermi persuaso che vi era riconosciuto questo vincolo di reversibilità dei beni già feudali.

Ma quanto è vero ciò che venne osservato dal Senatore Gioia, circa l'esistenza di tale vincolo, altrettanto mi pare che sia pur vero, che il decreto del dittatore Farini pubblicato nei ducati di Parma e Piacenza, non ha potuto non avere l'effetto di abolire gli ultimi avanzi della feudalità in quelle province e questi ultimi avanzi consistevano precisamente nella sopravvivenza del diritto di reversione.

Il decreto del dittatore Farini risulta fatto precisamente quando la sua autorità si estendeva ai ducati Modenesi e Parmensi ed alle Romagna. Perciò esso abbraccia tutti quei paesi, e ripeto che quanto a Parma e Piacenza, non credo che i termini generali ed estesi di quel decreto, abbiano potuto avere altro effetto che quello di fare scomparire il vincolo di reversibilità che ancora colà esisteva.

Quindi io sarei perfettamente dell'avviso dell'onorevole Guardasigilli, che cioè non occorra più per quei paesi alcuna dichiarazione e provvedimento per rendere tranquilli interamente i possessori di beni già feudali che andarono una volta soggetti al diritto di reversibilità perchè ritengo che quella reversibilità è per sempre scomparsa. A maggiore prova di questa mia asserzione, se me lo permette il Senato, io darò lettura del decreto del dittatore Farini, onde si veggia quale ne è il tenore e quale l'estensione.

Egli appare chiaro che questo decreto pubblicato nella provincia Parmensi e Piacentino non ha potuto non avere colà l'effetto di fare scomparire l'ultimo avanzo di feudalità che stava nel vincolo di reversibilità tenuto dal Senatore Gioia.

Passo ora a fare alcune osservazioni in risposta all'onorevole Senatore Giulini.

Esso ha creduto bene di rammentare al Senato un caso di devoluzione d'un feudo lombardo al patrimonio dello Stato. Io vi dirò che sarebbe poca cosa un caso solo. Nello primo osservazioni che io ebbi l'onore di presentare al Senato mi astenni dall'entrare in particolari circa la questione dell'esistenza dei feudi e di altre conseguenze che ne derivano naturalmente, perchè li considerai questa questione, secondo che aveva l'onore di dire, come pienamente risolta: un dotto giuriconsulto, un uomo consumato in questa materia che sostenne cariche in Lombardia che l'obbligavano a farne lunghi e profondi studi pratici, la disse estinta ed accademica.

Il signor Guardasigilli ha stimato bene di consultare il tribunale di terza istanza, il tribunale supremo in Lombardia; l'ha invitato ad esaminare questo punto capitale.

Che cosa ha risposto quel tribunale? Che ormai più non esiste questione a questo riguardo.

Ed in vero non si potrebbe venire davanti al Senato a presentare una legge di abolizione di feudi, quando solo esistesse l'ombra di dubbio che i feudi più non esistano in Lombardia. Converrebbe in tal caso lasciare ai tribunali il pronunciare se esistono o no i feudi.

Ma, ripeto, le giurisdizioni superiori ebbero, non una sola volta, ma più volte (come io ebbi a riconoscere) a giudicare, che realmente sussistono ancora i feudi per ciò che riguarda l'inalienabilità dei beni feudali, la loro trasmissione a persone chiamate, e infine il loro ritorno allo Stato nel caso di estinzione dei chiamati.

E come diceva, non un solo caso di devoluzione di feudi allo Stato si può addurre a favore di questa tesi, ma non pochi altri.

Al feudo della famiglia Tolentini accennato dall'onorevole Senatore Giulini, io potrei aggiungere quello della famiglia Bassiano del quale era investita la famiglia Assandri, quello di Monte con Bologna, provincia di Pavia, reudutosi vacante per l'estinzione della linea maschile della nobile famiglia Opizzoni; questi feudi che sono appunto indicati in una memoria del

lodato giureconsulto, si sono devoluti al fisco, che li ha occupati ed attualmente li possiede, senza alcuna contestazione. Quindi non credo che per riguardo all'esistenza dei vincoli feudali che si tratta di abolire, si possa ancora muovere alcun dubbio.

L'onorevole Senatore Giulini consigliava il fisco a togliersi di mezzo, come egli ha detto, e lasciare che le cose vadano agli altri interessati senza pigliarvi alcuna partecipazione.

Anche questa questione a me sembrava che dovesse trovar luogo più opportuno nella discussione degli articoli, dove si tratterà precisamente della sorte dei beni feudali resi alla libertà.

Allora occorrerà di esaminare, a chi questi beni debbano venire assegnati. Onde non parmi che se ne debba ora trattare nella discussione generale.

Il perchè mantenevo io questa opinione mi riservo, in nome dell'ufficio centrale, di farne ragione quando verranno in discussione gli articoli 2 e 4, se non erro; dove si tratta precisamente dei diritti dei chiamati e dei diritti del fisco relativamente ai beni resi liberi.

Vengo infino alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Di San Martino in ordine alle commende dell'Ordine Mauriziano. Alle varie cose già dette in risposta dall'onorabilissimo signor Guardasigilli, io stimo bene di aggiungere un riflesso dedotto dalla natura particolare dell'Ordine Mauriziano.

Questo Ordine non è da confondersi collo Stato; esso è uno stabilimento distinto, nobilissimo, e assai ragguardevole, ossia un corpo morale che esiste nello Stato, con dotazione di lui propria, donde dipendevano commende avincolate.

Se la nazione può liberamente disporre di quei diritti che le appartengono, se il Governo può proporre al Parlamento la rinuncia a diritti che possono spettare allo Stato sopra certi beni, sopra certe istituzioni, non credo che abbia la stessa libertà d'azione, abbia, senza offenderè la giustizia, la facoltà di disporre dei diritti e dei beni che possono spettare all'Ordine di S. Maurizio. Il Governo disporrebbe di cosa non sua.

Questo riflesso deve spiegare il motivo per cui nell'abolire le commende, si dovette riservare all'Ordine di S. Maurizio, in contemplazione del diritto di riverzione che gli spettava sopra i beni costituenti le dotte delle commende soppresse, quel compenso che è stato dalla legge determinato.

Osservo dunque che la condizione delle commende è ben diversa dalla condizione dei feudi, perchè i diritti sulle commende appartengono ad una corporazione speciale, i diritti di riverzione sui feudi appartengono allo Stato.

Non credo quindi che l'esempio delle commende sia stato opportunamente introdotto in questa discussione, nè che da esso si possa trarre conseguenza a favore o contro del pubblico erario.

Presidente. La parola è ora al Senatore Martinengo, poi al Senatore Lauzi e quindi al Senatore Farina.

Senatore Martinengo. Io non voglio certamente rispondere a tutti gli appunti fatti al sistema di avvincolo assoluto e libero, che io aveva proposto; ma solo d'uno di questi appunti mi è necessario giustificarmi, ed è quello di avere asserito (non però in via generale assoluta, ma bensì in via limitata) che in fatto nell'opinione pubblica, nella credenza, dirò volgare, in Lombardia, non esistono i feudi se non che di nome; vale a dire che il vincolo feudale tradizionale non esiste che per semplice legalità fiscale o dirò quasi per assoluta volontà del Governo; ma non per credenza generale o per fatti legali.

All'appoggio di questa credenza sono seguiti, come ho già avuto l'onore di accennare, diversi contratti ed altre erogazioni di dette proprietà.

P. e: noi abbiamo un decreto del governo provvisorio di Brescia, nella sua breve durata del 1848, col quale aveva liberamente e pienamente svincolato i feudi. Ora io appunto accennava anche a questo modo di avvincolo, non già perchè dirimesse di per sé solo qualunque opposizione, qualunque questione potesse insorgere in tale materia; ma credo che col sistema della legge attuale di interessare i primi chiamati, si possa far nascere una quantità di liti, che protragghino la sussistenza, se non del vincolo feudale, almeno dei tristi effetti del vincolo stesso per una generazione ancora.

Giacchè ho la parola, debbo pur auco purgarmi di un altro appunto, relativo all'osservazione fattami dall'onorevole Senatore Giulini, cioè che le linee discendenti dalle femmine non trovansi attualmente al possesso di alcun feudo.

Questo io potrè asserire poi fatti che sono a mia cognizione di linee discendenti assolutamente femminili, le quali si trovano in pacifico possesso dei feudi.

Ad ogni modo, lusingandomi che nella discussione degli articoli vi si possano introdurre tali modificazioni che, come ho avuto l'onore di accennare, pongano in maggiore tranquillità i terzi possessori, che all'ombra della buona fede e del possesso più che trentenne, godono e possiedono di tali beni feudali, io desisto da un'ulteriore discussione sulla generalità della legge.

Senatore Lauzi. Io voglio aggiungere solo due parole.

Credo abbastanza chiarito che il decreto del dittatore Parini ha avuto per le provincie già Parmensi quell'effetto che il Senatore Gioia accennava.

Siccome però ho udito fare cenno di qualche disposizione che si poteva aggiungere alla legge presente; così io volevo solamente far osservare al Senato il pericolo che nasce nel ripetere una disposizione, qualora essa non sia meramente declaratoria.

Adduco un esempio. Nelle Marche fu pubblicato dal commissario Valerio un decreto, che aboliva i fidejromessi in rapporto alla legge vigente nelle antiche provincie.

Non so per quale ragione, dopo alcuni mesi, fu pubblicata ancora l'intera legge vigente, come ho detto, nelle antiche provincie.

Un possessore di un fidecommesso era morto fra queste due epoche. Ciò ha dato luogo ad una causa, che verte davanti ai tribunali, perchè una parte dico che lo svincolo è avvenuto all'epoca del decreto Valerio, e l'altra sostiene che la pubblicazione fatta dopo indica che quel primo decreto non era abbastanza efficace, e vuole che lo svincolo sia effettuato solo in forza del secondo decreto. Io accennava così al pericolo che può derivare dal ripetere una disposizione, quando non si vede l'assoluta necessità di essa.

Senatore **Farina**. Per verità le cose dette dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale, o quanto ha testè soggiunto l'onorevole Senatore Lauzi, hanno prodotto in me la convinzione contraria di quanto essi sostenevano nel loro discorso.

L'onorevole relatore stabilì che la giurisprudenza francese in occasione d'una legge ad un dipresso identica, aveva sanzionato una distinzione fra il vincolo di trasmissione, e quello di reversibilità.

Questa distinzione, che si faceva colla legislazione francese, è naturale che si faccia anche sotto la legislazione attuale.

Ora, se io ho fatto bene attenzione a tutti i termini del decreto del dittatore Farini, essi tutti dal primo all'ultimo accennano ai vincoli della trasmissione, nessuno ai vincoli della reversibilità. Infatti, tutte le volte che nel preambolo della legge e nelle disposizioni della medesima, esso parla di feudi, vi accoppia costantemente la disposizione relativa ai fidecommessi nei quali la reversibilità non esiste. Per conseguenza credo che in questo stato di cose sia opportuno e conveniente che la questione venga con espressa disposizione di legge definitivamente troncata. Senza di che, succederà quello di cui faceva cenno l'onorevole Senatore Lauzi, cioè si dirà che realmente non è stata abolita la reversibilità dei feudi, e dipenderà dal giudizio poi dei tribunali lo

applicare questa legge in un senso o in un altro. E qui mi permetta l'onorevole Lauzi di fargli presente che il fatto che egli dice accaduto nelle Romagne non dipende da che siasi fatta una legge posteriore nello stesso senso della prima, ma dipende dall'imperfezione di essa che si verifica anche nel caso indicato dall'onorevole Gioia, e che perciò, come la predetta legge ha dato luogo a liti in quel paese, dovrà anche dar luogo a liti nei ducati. Io quindi, senza protrarre la discussione generale, appoggerò di buon animo tutte le aggiunte che potranno togliere di mezzo il dubbio; perchè per massima generale io trovo, che quando nelle leggi, le dichiarazioni possono precludere l'adito a liti, per quanto possano peccare di sovrabbondanza, è sempre meglio che si facciano; giacchè uno dei più utili assiomi, in fatto di legislazione, credo sia quello che dice: *Quae abundant non vitiant*.

Senatore **Lauzi**. Non soggiungerò che due parole per constatare che entro perfettamente nelle idee ultimamente espresso dall'onorevole Senatore Farina. Io ho detto che è pericoloso il duplicare una disposizione, quando questa non sia semplicemente declaratoria. Quando il Senatore Farina si riduca a far voti che una dichiarazione appunto in questo senso possa essere contenuta in questa legge, non vi è più contraddizione a quello ch'io ebbi l'onore di dire al Senato.

**Presidente**. Interrogo il Senato se voglia chiudere la discussione generale e passare alla discussione degli articoli.

(La discussione generale è chiusa).

Convoco dunque il Senato domani alle 2 precise per la discussione degli articoli della presente legge; e nel caso che fosse pronta la relazione sulla legge per l'investazione degli atti del Governo, sarà inteso che sarà portata anch'essa all'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (alle ore 5 1/4).